

COMUNE DI CASTELLANETA

PROVINCIA TARANTO

RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO E CAMBIO D'USO MASSERIA MALDARIZZI

Ricettività Turistico-Naturalistica, Escursionismo con Palestra Verde, Sala
Convegni e Ricevimenti

procedura Art. 5 D.P.R. 20/10/98 n° 447 e s.m.i

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA: RAPPORTO PRELIMINARE DI VERIFICA

(ART.8 L.R. 14/12/2012 n°44)



RAPPORTO PRELIMINARE DI VERIFICA

AII. I QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

INDICE

PREMESSA.....	6
1.1 LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)	6
1.2 METODOLOGIA	8
QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO	11
1.3 INQUADRAMENTO TERRITORIALE	11
1.4 SITI DI INTERESSE NATURALISTICO DI IMPORTANZA COMUNITARIA.....	15
1.4.1 ZONE UMIDE DI IMPORTANZA INTERNAZIONALE	15
1.4.2 DIRETTIVA 409/79	15
1.4.3 DIRETTIVA 92/43/CEE-HABITAT	16
1.4.4 DPR 8/9/1997 n.357	17
1.4.5 DM 2/4/2000	18
1.4.6 DM 3/9/2002	19
1.4.7 DPR 12/3/2003 n.120	19
1.4.8 L'AREA DI INTERVENTO	19
1.5 AREE NATURALI PROTETTE DELLA PIANIFICAZIONE NAZIONALE	23
1.5.1 PARCHI NAZIONALI	23
1.5.2 L'AREA DI INTERVENTO	24
1.5.3 AREE PROTETTE MARINE	24
1.5.4 L'AREA DI INTERVENTO	24
1.5.5 RISERVE NATURALI STATALI	24
1.5.6 L'AREA DI INTERVENTO	26
1.6 LE AREE NATURALI PROTETTE DALLA PIANIFICAZIONE REGIONALE	26
1.6.1 L'AREA DI INTERVENTO	27
1.7 LE AREE IMPORTANTI PER L'AVIFAUNA (IBA)	30
1.7.1 L'AREA DI INTERVENTO	30
1.8 IL PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO (PUTT/P).....	32
1.8.1 L'AREA DI INTERVENTO	33
1.9 IL PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI (P.R.T.)	37
1.9.1 L'AREA DI INTERVENTO	38
1.10 IL PIANO REGIONALE PER LE ATTIVITA' ESTRATTIVE (P.R.A.E.)	42
1.10.1 L' AREA DI INTERVENTO	45
1.11 IL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.).....	46
1.11.1 L' AREA DI INTERVENTO	48
1.12 IL PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE.....	50
1.12.1 L'AREA DI INTERVENTO	50
1.13 IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)	54
1.14 IL REGIME VINCOLISTICO DELL'AREA DI INTERVENTO	54

1.15	LE TUTELE DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA	55
1.16	LO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE VIGENTE (PdF)	57

INDICE DELLE FIGURE

Figura 1	Inquadramento territoriale su I.G.M.....	12
Figura 2	inquadramento territoriale su ortofoto.....	12
Figura 3	inquadramento di dettaglio su ortofoto.....	13
Figura 4	stralcio catastale	13
Figura 5	inquadramento locale.....	14
Figura 6	SIC e ZPS.....	21
Figura 7	Aree umide	22
Figura 8	SIC ZPS aree umide.....	22
Figura 9	aree naturali protette della pianificazione regionale.....	28
Figura 10	aree naturali protette Puglia.....	28
Figura 11	Aree naturali protette (area di intervento)	29
Figura 12	IBA Puglia.....	31
Figura 13	aree IBA.....	31
Figura 14	ATE ambito di intervento	34
Figura 15	sistema geomorfologico PUTT/P	35
Figura 16	sistema botanico vegetazionale PUTT/P	35
Figura 17	sistema stratificazione storica PUTT/P.....	36
Figura 18	vincoli faunistici PUTT/P.....	36
Figura 24	sistema aeroportuale	39
Figura 25	eliporti	39
Figura 26	sistema ferroviario	40
Figura 27	la rete del servizio regionale	40
Figura 28	rete ferroviaria indicatori di priorità	41
Figura 29	sistema portuale.....	41
Figura 30	PRAE.....	45
Figura 32	PAI su ortofoto	49
Figura 33	PAI su IGM	49
Figura 35	PTA opere di captazione ad uso potabile	51

Figura 37 PTA aree di vincolo d'uso degli acquiferi.....	51
Figura 38 PTA vincolo uso acquiferi	52
Figura 38 PTA vincolo uso acquiferi	52
Figura 39 zone di protezione speciale idrogeologica.....	53
Figura 40 PTA aree di protezione speciale idrogeologica	53
Figura 41 Vincoli territoriali	56
Figura 42 Vincoli territoriali	56

PREMESSA

1.1 LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

La Direttiva Europea 2001/42/CEE, concernente "la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente naturale", entrata in vigore il 21/07/01, introduce la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.).

Essa costituisce un processo sistematico di valutazione delle conseguenze ambientali indotte dalla realizzazione di piani e programmi, teso a "garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e a contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di un "piano" al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile" (art. 1 della Direttiva 2001/42/CEE).

Secondo l'art 5 della stesa Direttiva il rapporto ambientale deve contenere l'individuazione, la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che il piano potrebbe avere sull'ambiente così come le possibili alternative.

In sintesi la Valutazione Ambientale Strategica assolve al compito di verificare la coerenza delle proposte pianificatorie con gli obiettivi di sostenibilità, a differenza della V.I.A. che si applica invece a singoli progetti di specifiche opere.

Questo nuovo approccio, che supera la semplice valutazione preventiva degli impatti di determinati progetti appartenenti alle categorie, descritte dalle Direttive 85/337/CEE e 97/11/CE sulla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), nasce dalla consapevolezza che i cambiamenti ambientali sono causati non solo dalla realizzazione di progetti puntuali ma anche dalla messa in atto delle decisioni strategiche contenute negli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale, che innestano logiche sinergiche, interazioni, interferenze territoriali, e che dalla valutazione ambientale strategica possono trarre non solo elementi di "veto", ma anche nuovi indirizzi per il miglioramento delle politiche di trasformazione connesse ai piani stessi.

Nell'evoluzione degli studi territoriali va consolidandosi la prassi di un approccio complessivo al territorio, nel senso che gli strumenti di pianificazione, direttamente e indirettamente, influenzano le trasformazioni nel campo biotico, abiotico e umano.

L'applicazione di questo approccio organico è reso possibile dalle tecniche più avanzate di pianificazione urbanistica, in quanto attraverso esse si possono attivare tutte le leve per rendere coordinati "disegni urbanistici" con "disegni ecologici".

La pianificazione locale, in particolare, assume in sé tutta una serie di analisi e di valutazioni a scala comunale, ma non può perdere i riferimenti alle strategie territoriali a scala intercomunale, regionale, nazionale ed internazionale, in quanto spesso le politiche urbanistiche locali hanno effetti significativi in ambiti molto più vasti.

Il Piano, anche al fine di attivare finanziamenti a scala regionale, nazionale e soprattutto comunitaria, deve rendere coordinate le azioni pianificatorie locali con le strategie politiche a scala più vasta, soprattutto in campo ambientale.

In tal senso, con la redazione ad esempio dello strumento urbanistico generale comunale, deve essere attivato un apparato di valutazione della Sostenibilità ambientale mediante processi di analisi e di contabilizzazione delle trasformazioni, lette attraverso opportuni indicatori, rispetto ad alcuni temi generali individuati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio per la definizione delle cosiddette Città sostenibili.

La legislazione nazionale, con il D.lgs. 3/4/2006 n°152 recante norme in materia ambientale e con il successivo D.lgs. 16/1/2008 n°4 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative al predetto Decreto, introduce un quadro legislativo organico in materia ambientale ed in particolare, oltre a disciplinare le procedure ed i contenuti per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (Ippc), introduce anche, all'art.3-quater, il principio del cosiddetto " sviluppo sostenibile".

Anche secondo la LR n°20/2001 ed il Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) della Regione Puglia, che fissa gli indirizzi i criteri e gli orientamenti per la formazione il dimensionamento ed il contenuto dei Piani Urbanistici Generali (PUG), la VAS rappresenta uno strumento fondamentale che è parte integrante del processo di elaborazione ed approvazione del PUG ed in particolare il Rapporto Ambientale rappresenta uno degli elaborati di piano più significativi .

Secondo la normativa regionale la VAS ha la finalità di verificare in modo esplicito la coerenza delle scelte di piano con gli obiettivi di sostenibilità dello sviluppo del territorio che la Regione Puglia ha definito prioritari nell'art. 1 della LR n°20/2001.

Anche per la normativa regionale la VAS si configura pertanto come un necessario supporto alla definizione delle scelte di piano, utile in particolare a individuare preventivamente gli effetti derivanti dall'attuazione delle singole scelte e, di conseguenza, a selezionare tra le opzioni alternative quelle maggiormente rispondenti agli obbiettivi di sostenibilità del PUG.

Nel contempo la VAS individua le misure di pianificazione volte ad impedire, mitigare o compensare l'incremento delle eventuali criticità ambientali già presenti ed i potenziali impatti negativi delle scelte pianificatorie operate dal PUG.

1.2 METODOLOGIA

Il presente studio, pur riportando i predetti contenuti minimi previsti per legge e riferiti ad una Valutazione Ambientale Strategica finalizzata alla redazione di un Rapporto Preliminare di Verifica, per una corretta impostazione metodologica ed espositiva, procederà alla definizione di tre quadri di riferimento: quello programmatico, quello progettuale e quello ambientale.

Nell'ambito del quadro di riferimento programmatico il presente studio fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra il Piano in progetto e gli atti di pianificazione e/o programmazione territoriale e settoriale esistenti.

In particolare il predetto quadro di riferimento programmatico procede all'inquadramento del progetto di Piano nel territorio inteso come sito e/o area vasta interessata.

Tale inquadramento è finalizzato anche a delineare il regime giuridico gravante sugli ambiti territoriali oggetto di pianificazione (siti d'interesse naturalistico, aree naturali protette, regime vincolistico vigente sul territorio in esame, disciplinare normativa del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il paesaggio, pianificazione urbanistica comunale ecc.) ovvero definisce il quadro normativo di riferimento riveniente da atti di pianificazione e/o programmazione sovraordinati rispetto al quale le opere in progetto devono necessariamente rapportarsi.

La delineazione del quadro di riferimento programmatico descritto dal presente studio, sia pure indirettamente e per grandi linee, serve anche a configurare, in virtù dell'apparato normativo che sottende qualunque atto di pianificazione, il maggiore e/o minore grado di trasformabilità dell'attuale assetto territoriale, in quanto gli atti di pianificazione vigenti sono strettamente correlati alle peculiarità ambientali presenti sul territorio e/o alle scelte di programmazione territoriale, finalizzate anche alla tutela ambientale, già operate su scala europea, nazionale, regionale e comunale.

La conoscenza preliminare dei rapporti del Piano, di cui trattasi, con gli strumenti di pianificazione e/o programmazione del territorio permette di comprendere e valutare, sia pure in prima approssimazione ed a scala prettamente territoriale, l'idoneità localizzativa dell'intervento e di focalizzare le principali peculiarità ambientali che caratterizzano il territorio oggetto di studio nonché le problematiche di natura ambientale da affrontare .

Nel quadro di riferimento ambientale vengono descritti invece gli elementi conoscitivi principali che delineano la struttura ambientale di riferimento dell'ambito territoriale oggetto d'intervento.

Tali elementi evidenziano e tracciano, con maggiore approfondimento rispetto agli atti di pianificazione e programmazione sovraordinati, in quanto si rapportano al reale stato dei luoghi, la struttura ambientale di riferimento ovvero il valore della componente ambientale analizzata, il grado di sensibilità della stessa nonché le eventuali fragilità/criticità ambientali presenti nell'ambito territoriale e nell'area direttamente interessata dal Piano rivenienti dalla pressione antropica sulla risorsa.

La definizione del quadro conoscitivo del sistema ambientale di riferimento sarà configurata in maniera più o meno approfondita in funzione ,ovviamente, dei dati ambientali disponibili.

I predetti dati costituiranno parametri di riferimento preliminari, ed abbastanza oggettivi, finalizzati alla definizione dello stato dell'ambiente ex ante ovvero prima dell'attuazione del Piano in progetto.

L'analisi del quadro di riferimento ambientale verrà condotta destrutturando l'ambiente nelle diverse sue principali componenti (clima, aria, suolo e sottosuolo, ambiente idrico, flora, fauna, paesaggio, ecosistemi) che saranno trattate ed analizzate in funzione dei dati disponibili al fine di fornire una prima valutazione della situazione ambientale complessiva preesistente all'intervento in progetto nell'ambito territoriale di riferimento.

La conoscenza preliminare dello stato dell'ambiente nel territorio oggetto d'indagine permette di comprendere le dinamiche specifiche delle risorse e le eventuali criticità presenti, al fine di valutare se i processi di trasformazione si indirizzano, o meno, verso un miglioramento della qualità della vita.

In particolare sarà individuato, sia pure per grandi linee in quanto trattasi di una mera verifica di VAS, il valore e la sensibilità dell'ambito territoriale oggetto di studio, nonché, in funzione della pressione antropica esistente, verrà individuata anche l'eventuale vulnerabilità/criticità dell'ambito territoriale e dell'area interessata dal Piano.

Quanto sopra tenendo conto della presenza/assenza di eventuali speciali caratteristiche naturali e/o della presenza/assenza di beni del patrimonio culturale e/o dell'eventuale superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo.

Nel quadro di riferimento progettuale il presente studio procede alla descrizione del Piano e dei suoi parametri urbanistico-edilizi nonché delle soluzioni progettuali adottate facendo riferimento anche alle eventuali opere complementari previste; descrive l'articolazione delle attività necessarie alla realizzazione dell'opere previste sia in fase di cantiere che in quella di esercizio.

Nel quadro di riferimento progettuale sarà altresì evidenziata la eventuale pertinenza del Piano con l'integrazione delle considerazioni ambientali formulate nel quadro di riferimento ambientale, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.

Dopo la fase conoscitiva della struttura ambientale oggetto d'intervento ed alla individuazione delle direttive ambientali si procederà, con il presente studio di verifica di VAS, alla cosiddetta "fase valutativa" della bozza di soluzione progettuale del Piano in progetto ovvero all'individuazione dei presumibili e più significativi impatti rivenienti dalla realizzazione di una specifica soluzione progettuale di Piano possibilmente individuata tra diverse opzioni.

Lo studio cioè individua e valuta, sia pure per grandi linee, i problemi ambientali pertinenti alla specifica soluzione localizzativa e plano-volumetrica del Piano che sarà prescelta possibilmente tra diverse opzioni; ovvero saranno valutati della soluzione di Piano individuata i possibili impatti delle opere in progetto sul contesto ambientale di riferimento al fine di verificare se le

trasformazioni dell'attuale assetto territoriale siano o meno sostenibili dal punto di vista ambientale. Tale verifica sarà effettuata tenendo conto sia dell'idoneità localizzativa, della natura ed all'entità delle opere previste dal Piano in progetto, delle misure di mitigazione/compensazione previste nonché in funzione soprattutto del grado di sensibilità del contesto ambientale di riferimento. Dei presumibili principali impatti sarà individuata:

- La probabilità, durata, frequenza e reversibilità;*
- Il carattere cumulativo;*
- La natura transfrontaliera;*
- I rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad esempio in caso di incidenti);*
- L'entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);*
- Gli impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.*

A seguito dell'individuazione degli impatti presumibili, il presente rapporto indicherà le eventuali ulteriori misure di mitigazione e/o compensazione che fatte proprie dal Piano in argomento, in aggiunta a quelle eventualmente già previste, concorreranno a perseguire l'ottimale inserimento - ambientale del Piano in progetto al fine di pervenire ad una trasformazione territoriale sostenibile. Sarà evidenziato anche in quale misura il Piano in progetto influenza altri piani, inclusi quelli gerarchicamente sotto ordinati, nonché in quale misura il Piano costituisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, sia per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative che attraverso la ripartizione delle risorse.

Verrà altresì evidenziato, nel quadro di riferimento programmatico, la eventuale rilevanza del Piano per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad esempio piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque);

Si specifica che il presente rapporto ambientale preliminare, pur nei limiti rivenienti dalla carenza dei dati disponibili, comprende comunque tutti gli elementi e/o contenuti minimi dovuti per legge (criteri dell'allegato I del D.lgs. 16/1/2008 n°4 - LR14/12/2012 n.44) ovvero contiene tutte informazioni ed i dati necessari alla verifica degli impatti più significativi sull'ambiente rivenienti dall'attuazione del Piano in progetto.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

1.3 INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Per quanto attiene al contesto territoriale di riferimento si evidenzia che la zona geografica direttamente interessata dall'intervento oggetto del presente Rapporto Ambientale di verifica di assoggettabilità a V.A.S. è quella del territorio comunale di Castellaneta.

Le opere in progetto prevedono la realizzazione di un insediamento turistico-alberghiero attraverso la valorizzazione della Masseria "Maldarizzi" da destinare a struttura turistico-ricettiva mediante un intervento di ristrutturazione, ampliamento e cambio d'uso del fabbricato esistente.

L'area oggetto di intervento, individuata in catasto al Foglio n. 35 Particelle n. 37, 39, 61, 62, 68, 102, 103 sub 1, 279, 281, 284 sub 1, 285, 286, 287, è posizionata sul versante nord-orientale del territorio comunale di Castellaneta a circa 5Km dal tessuto edificato consolidato esistente in prossimità della S.S. n. 7, congiungente i comuni di Laterza e Castellaneta.

L'area in oggetto è raggiungibile attraverso una viabilità secondaria denominata "Contrada Montecamplo".

L'area presenta un'estensione complessiva di mq. 83.262,00 e si inserisce in un contesto prevalentemente di tipo agricolo anche se parzialmente caratterizzato dalla presenza di una diffusa naturalità che si rileva soprattutto sul versante meridionale rispetto all'area oggetto d'intervento.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

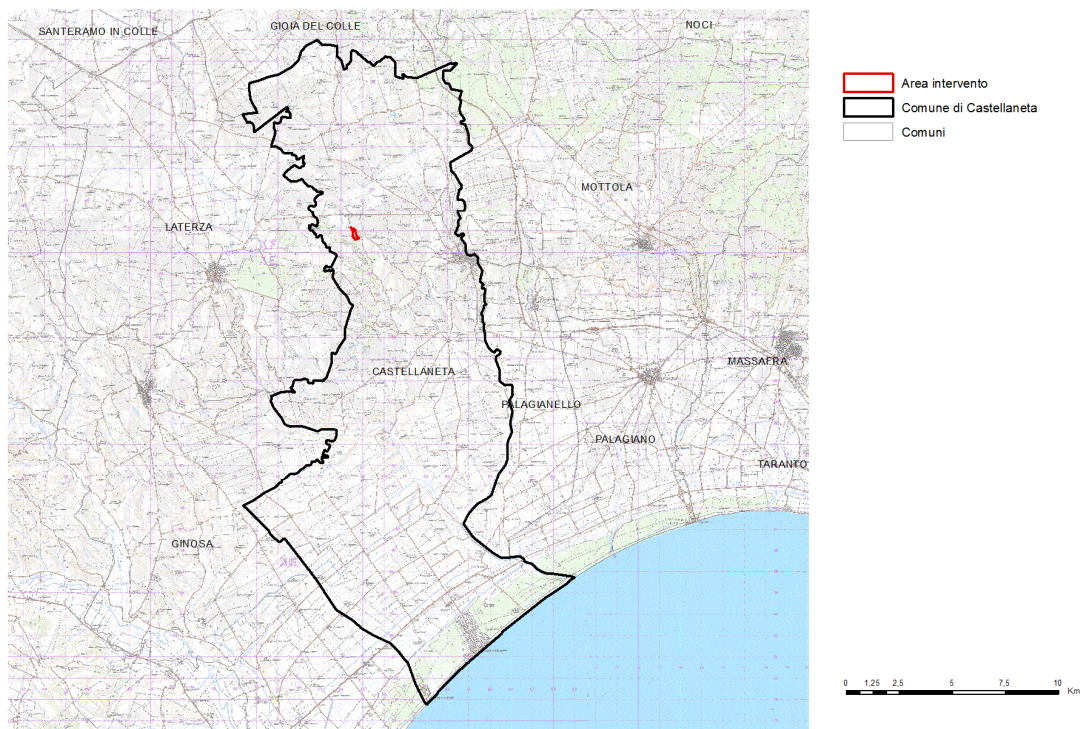


Figura 1 Inquadramento territoriale su I.G.M.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE



Figura 2 inquadramento territoriale su ortofoto

An aerial photograph of a rural landscape. A red line outlines a large, irregular area in the upper left and center. A blue line outlines a smaller, irregular area in the lower center, which contains a small building. The landscape is a patchwork of green and brown fields, with a road or path running diagonally across the middle. A body of water is visible in the bottom right corner.

13

INQUADRAMENTO TERRITORIALE



Figura 5 inquadramento locale.

1.4 SITI DI INTERESSE NATURALISTICO DI IMPORTANZA COMUNITARIA

1.4.1 ZONE UMIDE DI IMPORTANZA INTERNAZIONALE

Uno dei primi atti di cooperazione internazionale in tema di tutela ambientale è certamente rappresentato dalla *"Convenzione sulle zone umide d'importanza internazionale, specialmente come Habitat d'uccelli acquatici"* sottoscritta nel 1971 a Ramsar (Iran) e ratificata dall'Italia con il D.P.R. n. 448 del 13/3/1976.

Sono state individuate sul territorio italiano n. 47 zone umide d'importanza internazionale, di cui n. 3 in Puglia (Saline di Margherita di Savoia, Torre Guaceto, Le Cesine).

Le zone umide svolgono un ruolo importante soprattutto per le specie dell'avifauna migratoria che, prevalentemente, seguono percorsi paralleli alla linea di costa e stazionano proprio nelle zone umide ivi localizzate dove "fanno tappa" per riposarsi ed alimentarsi. Proprio in funzione del predetto comportamento dell'avifauna migratrice la Convenzione di Ramsar è finalizzata alla protezione ed alla conservazione di queste zone umide e raggruppa le seguenti tipologie di ambienti: *"aree palustri, acquitrinose, morbose o comunque specchi d'acqua, naturali o artificiali, permanenti o temporanei con acqua ferma o corrente, salmastra o salata, compresi i tratti di mare, la cui profondità non eccede i sei metri con la bassa marea"*.

Le zone umide sono importantissime, oltre che per l'avifauna migratoria, anche per l'uomo sia dal punto di vista biologico (le zone umide sono fra gli ecosistemi più ricchi di vita in assoluto, secondi per produttività solo alle foreste tropicali), che economico e sociale; hanno inoltre un rilevante ruolo ecologico di cui l'uomo raccoglie quotidianamente i benefici, posseggono funzioni quali: controllo delle piante, purificazione delle acque, stabilizzazione delle coste, controllo dell'attività erosiva, trattenimento di sedimenti ed inquinanti e stabilizzazione del microclima.

1.4.2 DIRETTIVA 409/79

Con la direttiva comunitaria n. 409/79 *"Protezione della specie di uccelli selvatici e dei loro Habitat"* si fa obbligo agli Stati membri di classificare i territori idonei come *"Zone di protezione speciale (Z.P.S.)"* per le specie particolarmente vulnerabili e di adottare misure per il controllo del prelievo venatorio delle varie specie, subordinandolo alla conservazione delle stesse. Va precisato che la direttiva n. 409/79 è stata formalmente recepita in Italia solo nel 1992 con la legge n. 157/92 sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e l'esercizio venatorio.

1.4.3 DIRETTIVA 92/43/CEE-HABITAT

Successivamente è intervenuta la direttiva n. 92/43/CEE denominata "*Habitat*" inerente la conservazione degli Habitat naturali e seminaturali; tale nuova direttiva prevede l'istituzione di un sistema europeo di aree protette, denominato Natura 2000, in un quadro complessivo di protezione degli Habitat e delle specie minacciate nell'Unione Europea.

La direttiva "*Habitat*" ha l'obiettivo di contribuire a salvaguardare, (tenendo conto delle esigenze economiche, culturali e sociali locali), la biodiversità mediante la conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio comunitario. Una volta che il sito d'importanza comunitaria sarà definitivamente inserito nell'elenco lo stato membro designerà tale area quale *Zona Speciale di Conservazione (Z.S.C.)* in cui verranno applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino degli Habitat naturali che implicano, all'occorrenza, appropriati piani di gestione. L'insieme delle Z.S.C. costituirà una rete ecologica chiamata Natura 2000 (entro il 2004) che dovrà garantire la salvaguardia "*in situ*" della flora e della fauna e degli Habitat dell'Unione Europea.

Con delibera n. 2305 del 30 maggio 1995 la Regione Puglia ha accettato l'incarico del Ministero dell'Ambiente di realizzare, sul proprio territorio regionale, il censimento dei siti di importanza comunitaria (1^a fase scadenza 31/12/1995) e dei biotopi di importanza regionale o locale (2^a fase scadenza 31/12/96).

A seguito d'affidamento d'incarico a referenti scientifici segnalati dalla Società Botanica Italiana, dall'Unione Zoologica Italiana e dalla Società Italiana di Ecologia, la Regione Puglia ha realizzato il primo elenco dei siti di importanza comunitaria proposti per l'inserimento nella rete "Natura 2000" trasmettendo detto elenco al Ministero dell'Ambiente ed all'Unione Europea. Il gruppo di lavoro formato dalla Regione Puglia ha già individuato, sulla base di criteri scientifici, un censimento esaustivo dei siti europei di interesse naturalistico aventi i seguenti requisiti:

- 1) *Habitat prioritari o di interesse comunitario di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43 CEE e successive integrazioni;*
- 2) *Specie vegetali incluse nell'Allegato II della Direttiva 92/43 CEE e nella convenzione CITES integrate, per quanto riguarda l'Italia, da quelle presenti nel "libro rosso delle Piante d'Italia" e nella "Lista Rossa" della Società Botanica Italiana;*
- 3) *Specie animali elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43 CEE e nella Convenzione CITES.*

In particolare sono stati individuati, a seguito di una prima definizione (risalente al 1996), i seguenti Siti d'Importanza comunitaria e Zone di Protezione Speciale presenti nella Regione Puglia (D.G.R. 8/10/02 n°1157 di recepimento della revisione tecnica effettuata dall'Ufficio Parchi Riserve Naturali dell'Assessorato Regionale all'Ambiente).

E' opportuno precisare che per Z.P.S. s'intendono quelle zone di protezione già istituite ed individuate dalle Regioni lungo le rotte di migrazione dell'avifauna finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli Habitat interni a tali zone ed ad esse limitrofi sulle quali si deve provvedere al ripristino dei biotopi distrutti e/o alla creazione dei biotopi in particolare attinenti alle specie di cui all'elenco allegato alla direttiva 79/409/CEE - 85/411/CEE - 91/244/CEE.

E' opportuno, altresì, specificare che per S.I.C. si definisce un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di Habitat naturale di cui all'allegato A (D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357) o di una specie di cui all'allegato B in uno stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica "Natura 2000" al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti d'importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione.

1.4.4 DPR 8/9/1997 n.357

Con D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 *"Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"* lo Stato Italiano ha disciplinato le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE "Habitat" relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli Habitat naturali elencati nell'allegato A e delle specie della flora e della fauna indicate agli allegati B, D ed E allegati al regolamento.

L'emanazione del regolamento, pur tenendo conto delle esigenze economiche-sociali, culturali nonché delle particolarità regionali e locali, ha comunque fissato non delle vere e proprie misure di salvaguardia ma bensì delle *"procedure di controllo"* degli interventi al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli Habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario (art. 4 Misure di conservazione - art. 5 valutazione di incidenza). Quanto sopra nelle more dell'approvazione dei siti da parte dell'Unione Europea e della loro successiva designazione, da parte dello Stato Italiano, quali Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.). Le predette procedure di controllo tengono conto degli effetti che il progetto e/o la pianificazione e programmazione territoriale può avere sul sito di importanza comunitaria (S.I.C.) con riferimento agli obbiettivi di conservazione del medesimo.

Dette procedure sono altresì applicabili anche alle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.). Pertanto gli interventi sono comunque subordinati "alla valutazione di incidenza" ovvero ad una valutazione degli impatti che alcune tipologie di opere possono avere sui predetti siti di importanza comunitaria (art. 5 del D.P.R. n°357/97 – L.R. 12/4/2001 n°11). Detta valutazione cioè il controllo sugli interventi piani e/o programmi è esercitato dal Ministero dell'Ambiente (nel caso di piani e/o progetti a rilevanza nazionale) oppure dalla Regione (nel caso di piani e/o progetti a rilevanza regionale).

Entro il 2004 dovevano essere designate le Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) individuate tra i p.S.I.C., la cui importanza è stata riconosciuta e validata ,solo successivamente , dalla Commissione e dagli stessi Stati Membri mediante l'inserimento di un elenco definitivo. Le Z.S.C. e le Z.P.S. costituiscono ad oggi la rete Natura 2000.

Alla designazione delle Z.S.C. farà seguito l'individuazione delle norme di salvaguardia e l'adozione di eventuali piani di gestione.

In attesa della designazione delle Z.S.C. gli Stati Membri (e quindi l'Italia e le Regioni) hanno l'obbligo di *<<mantenere in un soddisfacente grado di conservazione>>* gli Habitat e le specie presenti in tutti i S.I.C.

Ai sensi della direttiva Habitat *<<lo stato di conservazione di Habitat e specie è soddisfacente quando i parametri relativi a superficie, struttura, ripartizione naturale, andamento delle popolazioni ed area di ripartizione delle specie non sono in declino, sono stabili o in aumento>>*.

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Attuazione della direttiva 92/43/CEE (DPR 357/97) le Amministrazioni Regionali sono pertanto responsabili dell'adozione di opportune misure di conservazione necessarie ad evitare il degrado degli Habitat naturali e seminaturali, degli Habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui tali Siti sono stati individuati e proposti. I proponenti di Piani e progetti sono pertanto obbligati ad attenersi a quanto prescritto dalla Direttiva 92/43/CEE e dal DPR 357/97 con riferimento, in particolare alla procedura di Valutazione di Incidenza, ex art. 6 della Direttiva ed ex art. 5 del DPR 357/97, ferma restando l'eventuale attivazione della procedura di VIA, ex art. 5 e 10 del DPR 12/4/1996, L.R. n°11 del 12/4/2001, nei casi prescritti.

1.4.5 DM 2/4/2000

Il Ministero dell'Ambiente ha reso pubblico il primo elenco delle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e dei Siti di importanza comunitaria (S.I.C.) proposti dalle Regioni ed in attesa dell'approvazione dell'elenco definitivo da parte della Commissione Europea con la finalità di consentire la conoscenza, la valorizzazione e la tutela.

1.4.6 DM 3/9/2002

Le "Linee Guida per la gestione dei siti Natura 2000" (DM 3/09/2002 pubblicato sulla G.U. n°224 del 24/09/2002) pongono l'attenzione su alcuni elementi innovativi quali:

- *La valorizzazione della funzionalità degli habitat e dei sistemi naturali attraverso la valutazione non soltanto della qualità attuale del sito ma anche delle potenzialità che hanno gli habitat di raggiungere un livello di maggiore complessità;*
- *La costituzione di una rete coerente tra gli insiemi dei siti per cui le misure di conservazione individuate e l'eventuale piano di gestione elaborato devono trovare collocazione nel quadro della rete;*
- *L'integrazione delle misure di conservazione con la pianificazione ai diversi livelli di governo del territorio.*

Quest'ultimo punto rende evidente la "trasversalità" della Rete Natura 2000 in materia di pianificazione territoriale e/o di predisposizione dei Piani di Settore e/o di predisposizione di Piani urbanistici e relative varianti.

1.4.7 DPR 12/3/2003 n.120

Il DPR 357/97 è stato modificato ed integrato con il DPR 12/3/2003 n°120 che ha dato maggiore rilievo ed importanza alle misure di conservazione e tutela degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatica (8 G.U. n. 124 del 30/5/2003) che ha introdotto notevoli innovazioni soprattutto in merito alla procedura di valutazione d'incidenza per piani e progetti ed interventi ricadenti in aree pSIC e ZPS. In particolare anche per gli interventi "*non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso*", si rende necessaria la presentazione della valutazione di incidenza ambientale (art. 6 c. DPR n. 120/2003).

1.4.8 L'AREA DI INTERVENTO

Al fine di verificare la coerenza localizzativa dell'intervento in progetto, ovvero l'ammissibilità in rapporto alla salvaguardia degli habitat naturali e/o seminaturali e delle specie animali e vegetali presenti nel territorio oggetto di intervento, si sono riportate le planimetrie delle Zone Umide individuate nella Regione Puglia nonché i Siti d'Importanza Comunitaria (S.I.C) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS). Dal confronto con le allegate planimetrie si evince che il territorio del comune di Castellaneta non è interessato da "Zone Umide"; risulta interessato dal Sito d'Importanza Comunitaria (S.I.C) e dalla Zona di protezione speciale (ZPS) denominata " Area delle Gravine" codice IT 9130007.

In particolare l'intervento di cui trattasi, in quanto ricadente all'interno delle zone SIC- ZPS necessita di verifica di incidenza ambientale" ai sensi del DPR 357/97, come modificato ed integrato dal DPR 12/3/2003 n°120, nonché ai sensi di quanto disposto dalla L.R. n°11/2001 e s.m.i.

Tabella 1 SIC Provincia di Taranto

Codice SIC	Denominazione	COMUNI
IT 9130001	Torre Colimena	Mandria,Avetrana
IT 9130002	Masseria Torre Bianca	Taranto
IT 9130003	Duna di Campomarino	Mareggio,Mandria
IT 9130004	Mar Piccolo	Taranto
IT9130005	Murgia di Sud – Est	Gioia del Colle(BA), Noci(BA), Alberobello(BA), Martina Franca, Ceglie Messapica(BR), Ostuni (BR), Massafra, Mottola, Castellaneta,Crispiano
IT9130006	Pineta dell'arco ionico	Ginosa,Castellaneta,Palagiano,Massafra,Taranto
IT9130007	Area delle gravine	Ginosa, Laterza,Castellaneta,Palagianello,Mottola,Massafra,Cristiano,Statte
IT9130008	Posidierto Isola di San Pietro– Torre Canneto	

Tabella 2 ZPS provincia di TARANTO

Codice	Denominazione	Superficie	Note
IT 9130007	Area delle Gravine	26740,2	Coincide con p S.I.C.

LEGENDA

(R.N.S.= Riserve Naturali Statali).

Il simbolo (~) evidenzia differenze nell'estensione.

SIC E ZPS

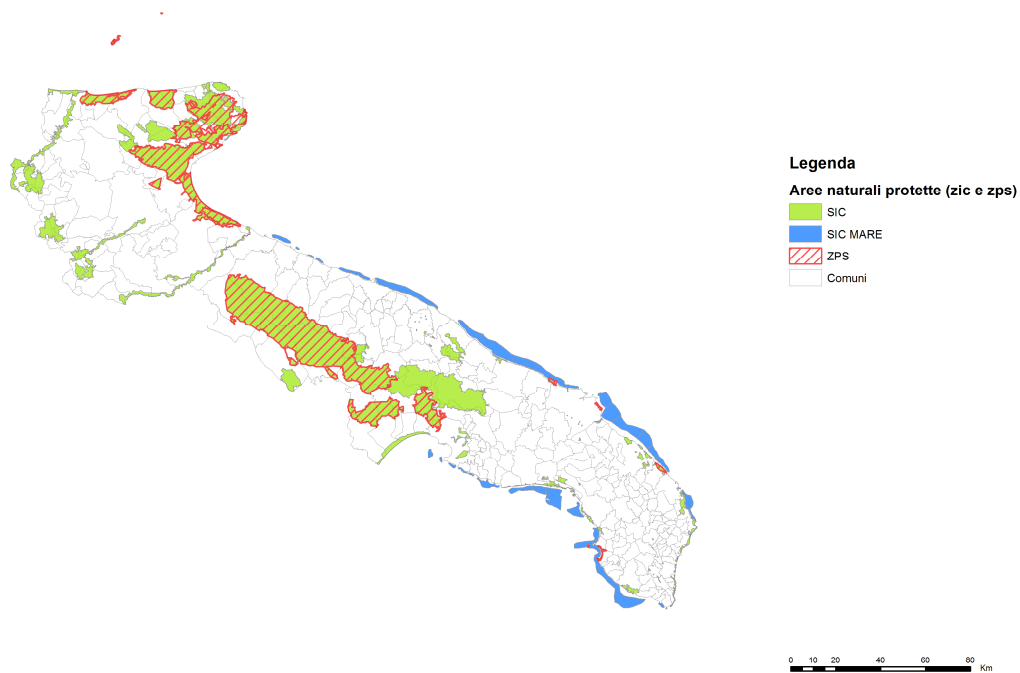


Figura 6 SIC e ZPS

ZONE UMIDE

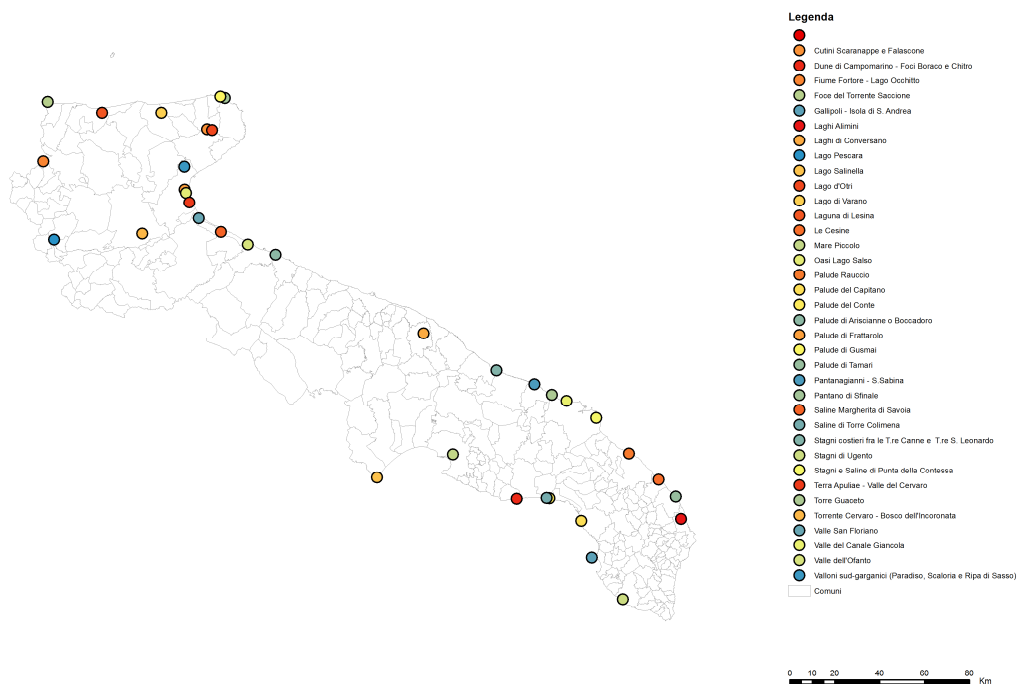


Figura 7 Aree umide

AREE NATURALI PROTETTE

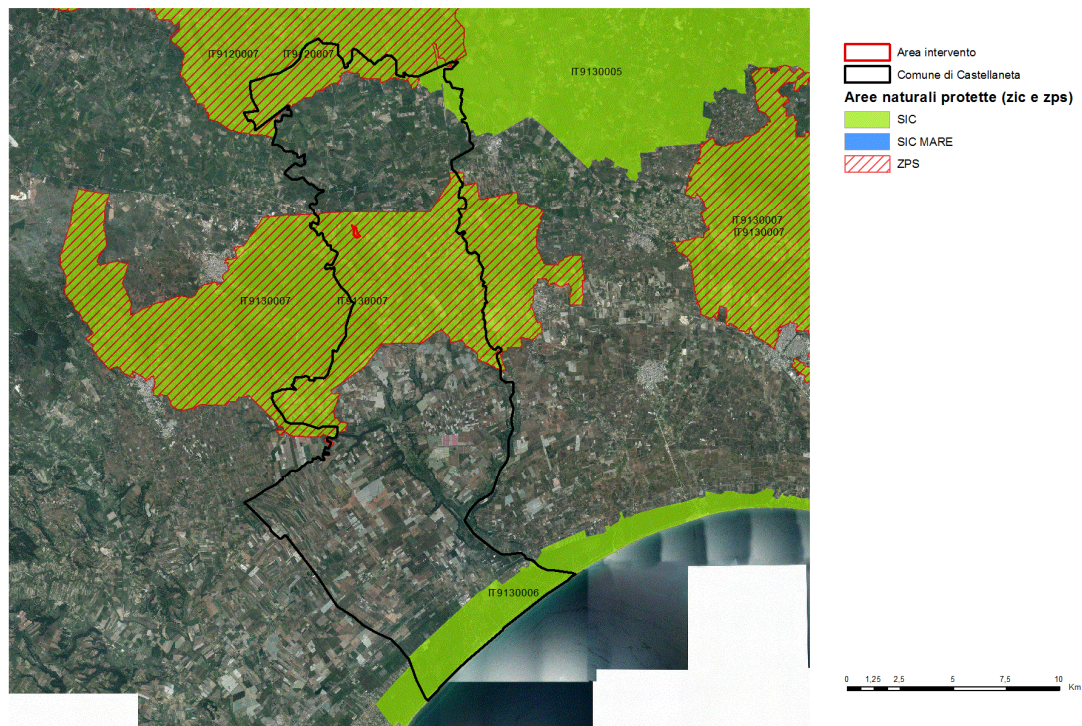


Figura 8 SIC ZPS aree umide

1.5 AREE NATURALI PROTETTE DELLA PIANIFICAZIONE NAZIONALE

La L. 6/12/91 n° 394 – Legge Quadro delle aree protette (G.U. n°292 del 13/12/91) detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette al fine di promuovere e garantire, in forma coordinata la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale.

La Delib. Min. Amb. 2/12/1996 – "*Classificazione delle aree protette*" (G.U. n°139 del 17/giugno/1997) individua la seguente classificazione di opere protette:

- a) Parco Nazionale;
- b) Riserva naturale statale;
- c) Parco naturale interregionale;
- d) Parco naturale regionale;
- e) Riserva naturale regionale;
- f) Zona umida di importanza internazionale (ai sensi della convenzione di Ramsar, di cui al D.P.R. n°448 del 13/3/1976)
- g) Zona di protezione speciale (Z.P.S.) (ai sensi della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici);
- h) Zona speciale di conservazione (Z.S.C.) (ai sensi della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche);
- i) Altre aree naturali protette.

La Delib. Min. Amb. 2/12/1996 approva un primo <<*elenco ufficiale delle aree naturali protette*>> (G.U. n°141 del 19/giugno/1997).

1.5.1 PARCHI NAZIONALI

Parco Nazionale del Gargano

Istituito a partire dal 1991 (D.M. 4/12/91; D.M. 4/11/93; D.M. 17/11/94; D.P.R. 5/6/95). Detto parco nazionale si estende per una superficie di 118144 Ha ed interessa i territori di: Lesina, Cagnano Varano, Ischitella, Carpino, Vico del Gargano, Rodi Garganico, Peschici, Vieste, Mattinata, Monte S. Angelo, S. Giovanni Rotondo, S. Marco in Lamis, Manfredonia, Sannicandro Garganico, Rignano Garganico, Serracapriola, Poggio Imperiale, Apricena, Tremiti.

Parco Nazionale dell'Alta Murgia

Approvato dalla Giunta Regionale il 25/3/2003 ed istituito con D.P.R. 10/3/2004.

Si estende per una superficie di circa 65000 Ha ed interessa i territori di: Minervino Murge, Andria, Spinazzola, Corato, Gravina di Puglia, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Bitonto, Altamura, Grumo Appula, Toritto, Cassano delle Murge, Santeramo in Colle.

1.5.2 L'AREA DI INTERVENTO

Per quanto attiene alle aree naturali protette della pianificazione nazionale si specifica che il Comune di Castellaneta non risulta interessato da alcuna area naturale protetta della pianificazione nazionale riguardante i "Parchi nazionali" (L. 6/12/91 n° 394).

1.5.3 AREE PROTETTE MARINE

1.5.4 L'AREA DI INTERVENTO

Non si rileva pertanto alcuna interferenza localizzativa tra l'area d'intervento e le aree marine protette.

Tabella 3 aree protette marine lungo le coste Puglia

Decreto istitutivo	Denominazio ne	Tipologia	Superf. (ha)	Comuni interessati
D.M. 14.7.89	Isole Tremiti	Ris. Marina	1509,07	Tremiti (Foggia)
D.M. 4.12.91	Torre Guaceto	Ris. Marina	2207	Carovigno (Brindisi)
D.M. 12.12.97	Porto Cesareo	A.N. Marina	17156	Porto Cesareo (Lecce)

1.5.5 RISERVE NATURALI STATALI

Viene riportato qui di seguito l'elenco delle riserve naturali statali riferite alla regione Puglia che risultano attualmente istituite con specifico DM.

Tabella 4 riserve naturali statali presenti in Puglia

Decreto istitutivo	Denominazione	Tipologia	Superf (ha)	Comuni interessati
D.M. 27.4.81	Lago di Lesina (parte orientale) *	Ris. N.P.A.	930	Lesina
D.M. 13.7.77	Isola Varano *	Ris. N.P.A.	145	Cagnano Varano, Ischitella
D. 26.7.71	Falascione * (B)	Ris. N.B.	48	Monte Sant'Angelo
D.M. 13.7.77	Foresta Umbra * (B)	Ris. N.B.	399	Monte Sant'Angelo
D.M. 26.7.71	Sfilzi * (B)	Ris. Integrale	56	Vico del Gargano
D.M. 13.7.77	Ischitella e Carpino * (B)	Ris. N.B.	299	Ischitella
D.M. 5.5.80	Palude di Frattarolo *	Ris. N.P.A.	257	Manfredonia
D.M. 13.7.77	Monte Barone * (B)	Ris. N.B.	124	Mattinata
D.M. 10.7.77	Salina di Margherita di Savoia	Ris. N.P.A. Z.U. Ramsar	3871	Margherita di Savoia, Zapponeta, Trinitapoli, Cerignola
D.M. 15.7.82	Il Monte	Ris. N.P.A.	130	Cerignola
D.M. 9.5.80	Masseria Combattenti	Ris. N.P.A.	82	Trinitapoli
D.M. 29.372	Murge Orientali (B)	Ris. N.B.	733	Martina Franca, Massafra
D.M. 13.7.77	Stornara (B)	Ris. N.B.	1456	Massafra, Castellana Grotte, Palagianò, Ginosa
D.M. 13.8.80 1979	Le Cesine	Ris. N.P.A. Z.U. Ramsar	384	Vernole
D.M. 13.7.77	San Cataldo (B)	Ris. N.B.	28	Lecce
D.M.A.F. 18.5.81; 1984	Torre Guaceto	Ris. N.P.A. Z.U. Ramsar	1000 177	Carovigno, Brindisi

(*) Le Riserve Naturali indicate con un asterisco sono ricomprese nel Parco Nazionale del Gargano.

Ris. N.P.A. = Riserva Naturale di Popolamento Animale

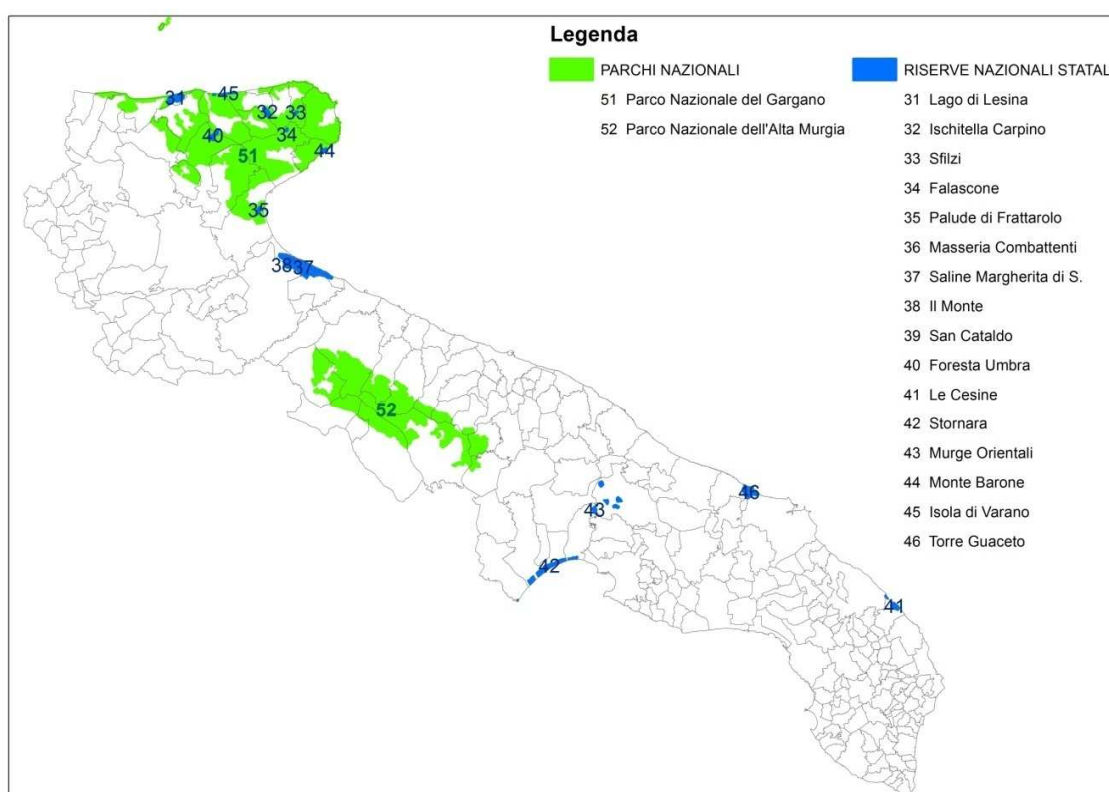
Ris. N.B. = Riserva Naturale Biogenetica

Z.U. Ramsar = Zona Umida prevista dalla Convenzione di Ramsar

1.5.6 L'AREA DI INTERVENTO

Il territorio comunale è interessato dalla presenza di una "Riserva Naturale Biogenetica Statale" denominata "Stornara" istituita con D.M.13/3/1977.

L'area oggetto d'intervento è molto distante dalla predetta Riserva Naturale Biogenetica Statale e pertanto non si rilevano disarmonie tra l'intervento in progetto e le aree naturali protette della pianificazione nazionale.



1.6 LE AREE NATURALI PROTETTE DALLA PIANIFICAZIONE REGIONALE

In attuazione dei principi della Legge quadro nazionale n° 394/91 in tema d'aree protette, è stato promulgata la Legge Regionale n° 19 del 24 luglio 1997 che disciplina l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette regionali al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale della Regione.

La citata L.R. 19/97 individua aree di particolare interesse naturalistico ed ambientale da tutelare e valorizzare, facendole rientrare in un'ottica di sviluppo nuovo e sostenibile, da

affiancare alle aree protette già istituite di livello internazionale, nazionale, regionale e locale. La legge in parola individua quattro distinte tipologie per caratteristiche e destinazione:

1) *parchi naturali regionali o d'interesse sub-regionale*

Aree di consistente estensione in cui accanto agli ambienti naturali sono presenti anche attività produttive dell'uomo (campi coltivati, nuclei urbani, attività artigianali). In queste zone assieme ad interventi di conservazione della natura si rendono evidenti interventi in direzione di uno sviluppo sostenibile, incentivi per la promozione e lo sviluppo di agricoltura biologica, sostegno dell'artigianato locale, recupero degli edifici storici e del patrimonio edilizio rurale.

2) *riserve naturali regionali o sub-regionali*

Aree di dimensioni inferiori ai parchi in cui prevale l'aspetto naturalistico. Ne deriva una vocazione per interventi di conservazione, recupero o ripristino ambientale, attività di ricerca scientifica, attività educative, turismo naturalistico.

3) *biotopi*

Aree naturali vulnerabili, di limitata estensione, ma di grande valore scientifico e paesaggistico.

Costituiscono in genere la vestigia di paesaggi ormai scomparsi; hanno funzione di testimonianza storica e paesaggistica.

4) *monumenti naturali*

Beni naturali puntiformi, alberi pluricentenari, grotte e gravi, pareti di roccia, che rischiano di scomparire in quanto non più inseriti nel loro naturale ambito. Anche in questo caso l'obiettivo è la conservazione di testimonianze che hanno un valore storico, naturalistico e paesaggistico.

1.6.1 L'AREA DI INTERVENTO

Per quanto attiene al rapporto tra l'area d'intervento e le aree individuate dalla pianificazione regionale in materia di aree naturali protette ovvero individuate dalla L.R. n° 19/97 si rileva che l'area oggetto d'intervento è attigua alla zona 2 (fascia di protezione) del Parco Regionale "Terre delle Gravine" istituito con LR n.18 del 20/12/2005.

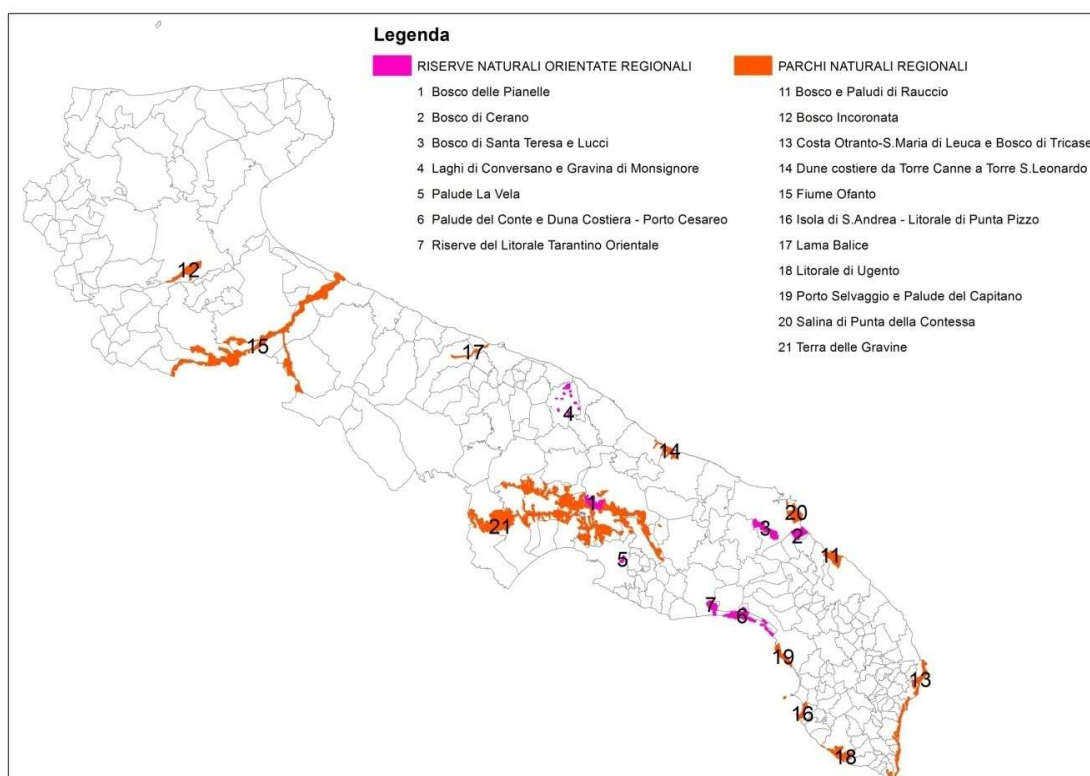


Figura 9 aree naturali protette della pianificazione regionale

AREE NATURALI PROTETTE

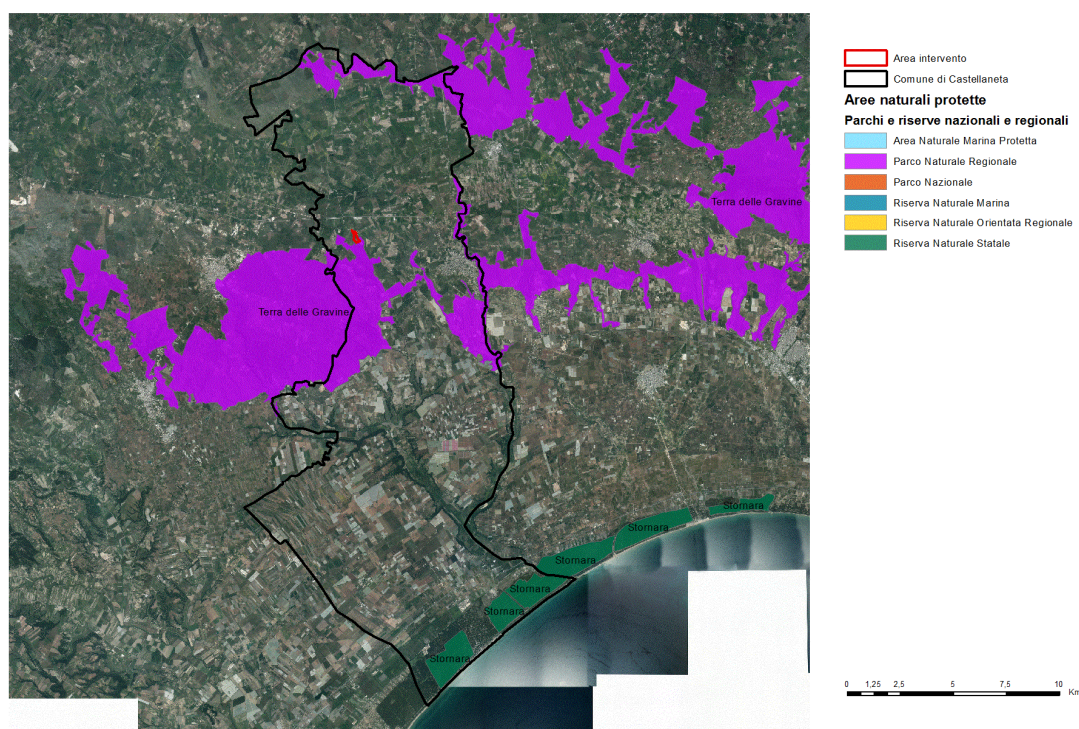


Figura 10 aree naturali protette Puglia

AREE NATURALI PROTETTE

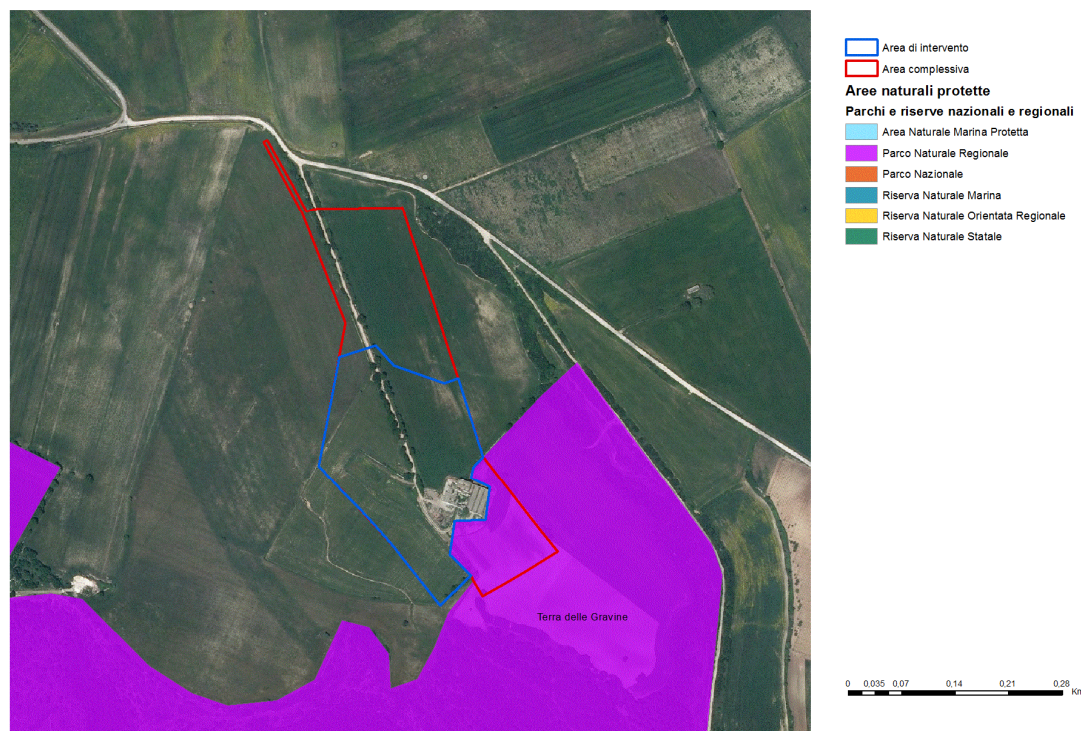


Figura 11 Aree naturali protette (area di intervento)

1.7 LE AREE IMPORTANTI PER L'AVIFAUNA (IBA)

I siti individuati come prioritari per l'avifauna sono denominati IBA (*Important Bird Area*). Le IBA sono luoghi che sono stati identificati in tutto il mondo, sulla base di criteri omogenei, dalle varie associazioni che fanno parte di *Bird Life International*, una rete che raggruppa numerose associazioni ambientaliste dedicate alla conservazione degli uccelli in tutto il mondo. Molti paesi sono ormai dotati di un inventario dei siti prioritari per l'avifauna (IBA) ed il lavoro si sta attualmente completando a livello mondiale. In Italia il progetto IBA è curato dalla LIPU.

Una zona viene individuata come IBA se ospita percentuali significative di popolazioni di specie rare o minacciate oppure se ospita eccezionali concentrazioni di uccelli di altre specie. Il primo inventario delle IBA italiane è stato pubblicato nel 1989 ed è stato seguito nel 2000 da un secondo inventario più esteso. Una recente collaborazione tra LIPU e Direzione per la Conservazione della Natura del Ministero Ambiente ha infine permesso la completa mappatura dei siti in scala 1:25.000, l'aggiornamento dei dati ornitologici ed il perfezionamento della coerenza dell'intera rete. Oggi in Italia sono state identificate 172 IBA che ricoprono una superficie terrestre complessiva di 4.987.118 ettari.

Le IBA rappresentano sostanzialmente tutte le tipologie ambientali del nostro paese. Attualmente il 31,5% dell'area complessiva delle IBA risulta designata come ZPS mentre un ulteriore 20% è proposto come SIC.

Le IBA sono state individuate come aree prioritarie per la conservazione dell'avifauna anche in ottemperanza all'articolo 10 della Direttiva "Uccelli" che prevede che gli Stati membri stimolino le attività di ricerca e monitoraggio finalizzate alla conservazione.

Come si evince dalla cartografia allegata le IBA individuate in Puglia sono posizionate prevalentemente lungo la fascia costiera dove si rileva la presenza di habitat naturali di particolare pregio ed importanza dal punto di vista faunistico nonché comprende le zone umide ovvero aree dotate di una elevata naturalità.

1.7.1 L'AREA DI INTERVENTO

L'ambito di intervento rientra nelle IBA (Important Bird Area) ed in particolare nella "IBA 139 *gravine*".

AREE IBA

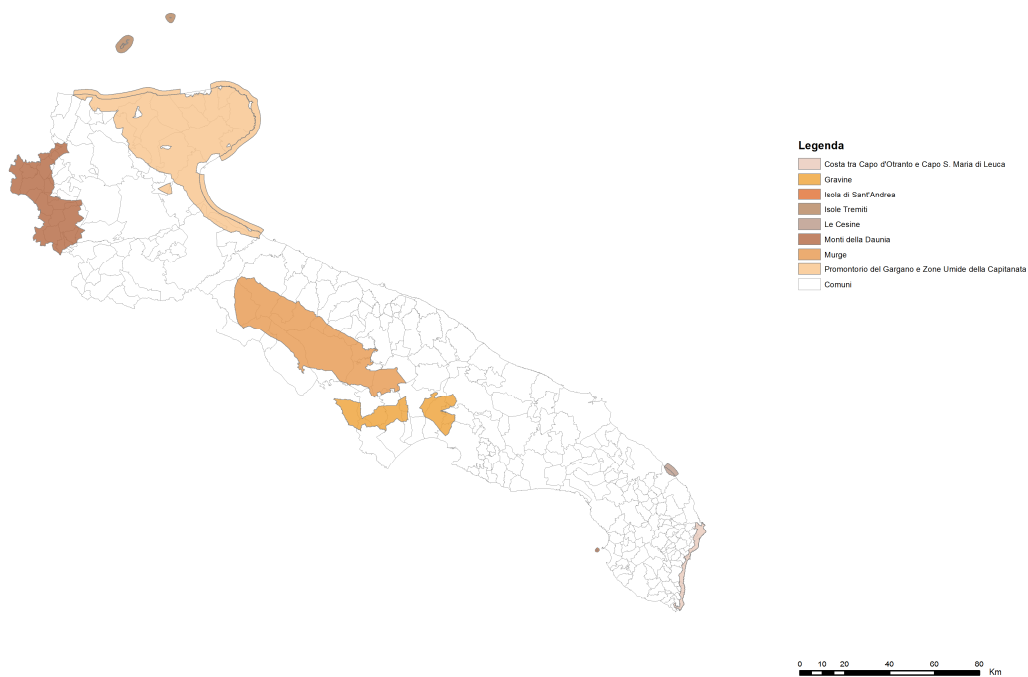


Figura 12 IBA Puglia

AREE NATURALI PROTETTE

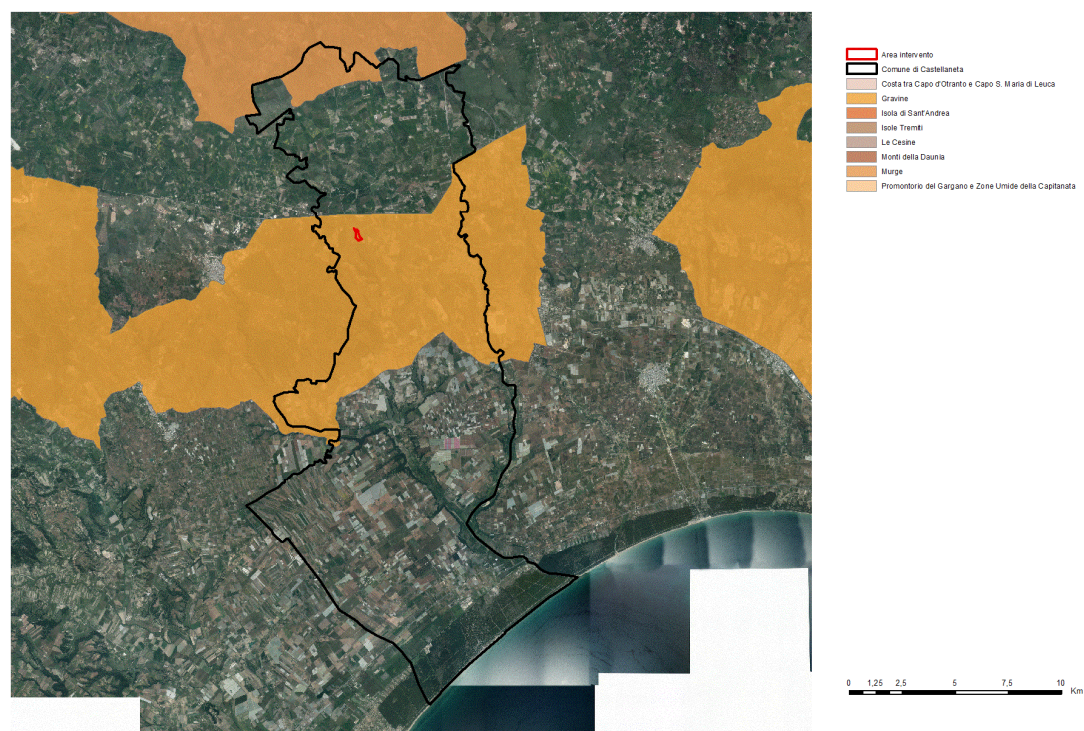


Figura 13 aree IBA

1.8 IL PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO (PUTT/P)

Per quanto attiene al rapporto tra il Programma in parola e gli strumenti di pianificazione territoriale, va evidenziato che per la Regione Puglia risulta adottato (con delibera di G.R. n°880 del 25/7/94) nonché definitivamente approvato (con delibera di G.R. n°1748 del 15/12/2000 pubblicata sul BURP n°6 dell'11/1/2001) il Piano Urbanistico Territoriale per il Paesaggio (P.U.T.T./ Paesaggio).

Con riferimento all'aspetto normativo il P.U.T.T./Paesaggio si configura come Piano Urbanistico Territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, come previsto dall'art. 149 del D.lg. n°490/99 e risponde ai requisiti di contenuto di cui alle lettere c) - d) dell'art. 4 della L.R. n° 56/80 e di procedura di cui all'art. 8 della stessa legge regionale.

Va specificato innanzitutto che le norme contenute nel P.U.T.T./Paesaggio, che disciplinano la trasformazione in funzione degli obiettivi generali e specifici di salvaguardia e valorizzazione paesistica, di cui al Titolo II <<*ambiti territoriali estesi*>> ed al Titolo III <<*ambiti territoriali distinti*>>, non trovano applicazione all'interno dei cosiddetti <<*territori costruiti*>> come definiti dall'art. 1.03 punto 5 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio né le norme dello strumento di pianificazione urbanistica territoriale tematica regionale trovano applicazione *negli <<ambiti estesi di valore normale E dove non è direttamente dichiarabile un significativo valore paesaggistico>>.*

Con riferimento poi all'aspetto metodologico-redazionale il P.U.T.T./Paesaggio ha proceduto innanzitutto all'individuazione degli elementi strutturanti il territorio che si articolano nei sottosistemi e relative componenti paesistici-ambientali di pregio che rappresentano le peculiarità degne di tutela.

A seguito di detta individuazione il P.U.T.T./Paesaggio ha suddiviso e perimetrato il territorio regionale nei sistemi delle aree omogenee per i caratteri costitutivi fondamentali delle strutture paesistiche quali:

- il sistema delle aree omogenee per l'assetto geologico, geomorfologico ed idrogeologico;
- il sistema delle aree omogenee per la copertura botanico-vegetazionale e colturale e del contesto faunistico attuale e potenziale che queste determinano;
- il sistema delle aree omogenee per i caratteri della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa.

Il P.U.T.T./Paesaggio, con riferimento al livello dei valori paesaggistici individuati a seguito della fase d'analisi, ha proceduto alla perimetrazione per aree omogenee dei cosiddetti <<*ambiti territoriali estesi*>> dove appone, tramite le

N.T.A. relative, una tutela diretta dei valori paesistici identificati nonché stabilisce altresì, in funzione del grado di equipaggiamento paesistico-ambientale degli ambiti territoriali identificati, una maggiore e/o minore grado di trasformabilità dell'attuale assetto paesaggistico.

Il P.U.T.T./P. in funzione della tutela paesaggistica persino esclude del tutto ogni trasformazione in alcune specifiche aree interessate dalla presenza di <<ambiti territoriali distinti>> ovvero da <<emergenze>> e/o <<componenti ed insiemi di pregio>> che costituiscono gli elementi caratterizzanti e strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti dal titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio.

Là dove la trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico viene reputata possibile, la stessa viene comunque disciplinata dall'apparato normativo dello stesso P.U.T.T./Paesaggio che oltre a procedere alle <<definizioni>> delle stesse peculiarità paesaggistiche individuate nella fase di analisi, fissa altresì, in funzione della tutela delle stesse, i cosiddetti <<indirizzi di tutela>>, le <<direttive di tutela>> nonché le <<prescrizioni di base>> quest'ultime direttamente ed immediatamente vincolanti in quanto prevalenti rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigenti ed in corso di formazione

Le predette prescrizioni di base, che in molti casi prevedono l'immodificabilità assoluta in funzione della tutela del bene paesistico-ambientale individuato, devono pertanto essere necessariamente osservate da tutti gli operatori privati e pubblici come livello minimo di tutela.

1.8.1 L'AREA DI INTERVENTO

Secondo la classificazione del valore paesaggistico operata dal vigente PUTT/p, definita in funzione della maggiore e/o minore presenza di "beni" strutturanti, l'area di intervento ricade in parte all'interno dell'Ambito Territoriale Esteso classificato di tipo "B" di valore paesaggistico "rilevante"(art.2.01 punto 1.2 delle NTA del PUTT/P). ed in parte classificato di tipo "C" di valore paesaggistico "distinguibile" (art.2.01 punto 1.3 delle NTA del PUTT/P).

Stante la classificazione <> e <<C>> dell'Ambito Territoriale Esteso in cui ricade l'intervento di cui trattasi si rileva pertanto sulle predette aree una tutela paesaggistica "diretta" da parte del PUTT/P che subordina la necessaria variante urbanistica al parere paesaggistico da parte della Regione (art.5.03 delle NTA del PUTT/P) nonché il progetto definitivo delle opere in progetto alla preventiva

autorizzazione paesaggistica(art.5.01 delle NTA del PUTT/P) da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo ovvero da parte dell'Amministrazione comunale dotata di Commissione Locale per il paesaggio.

-L'intervento non interferisce invece con aree soggette a tutela paesaggistica Ministeriale (L.1497/39 -Decreti Galasso oggi D.Lgs 42/2004) e pertanto i progetti definitivi degli interventi non necessitano di alcuna preventiva autorizzazione paesaggistica da parte dell'Ente preposto alla tutela previo assenso della competente Soprintendenza secondo l'iter di cui all'art. 146 del D.Lgs 42/2004

PUTT_P: ATE

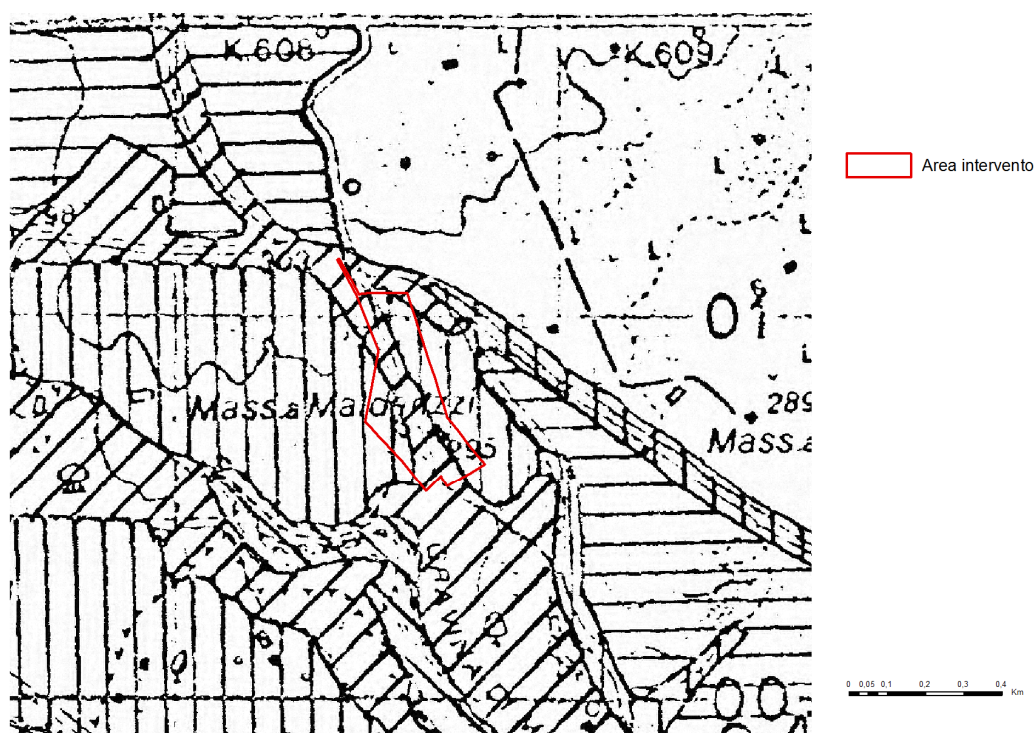


Figura 14 ATE ambito di intervento

PUTT: IDROGEOMORFOLOGIA

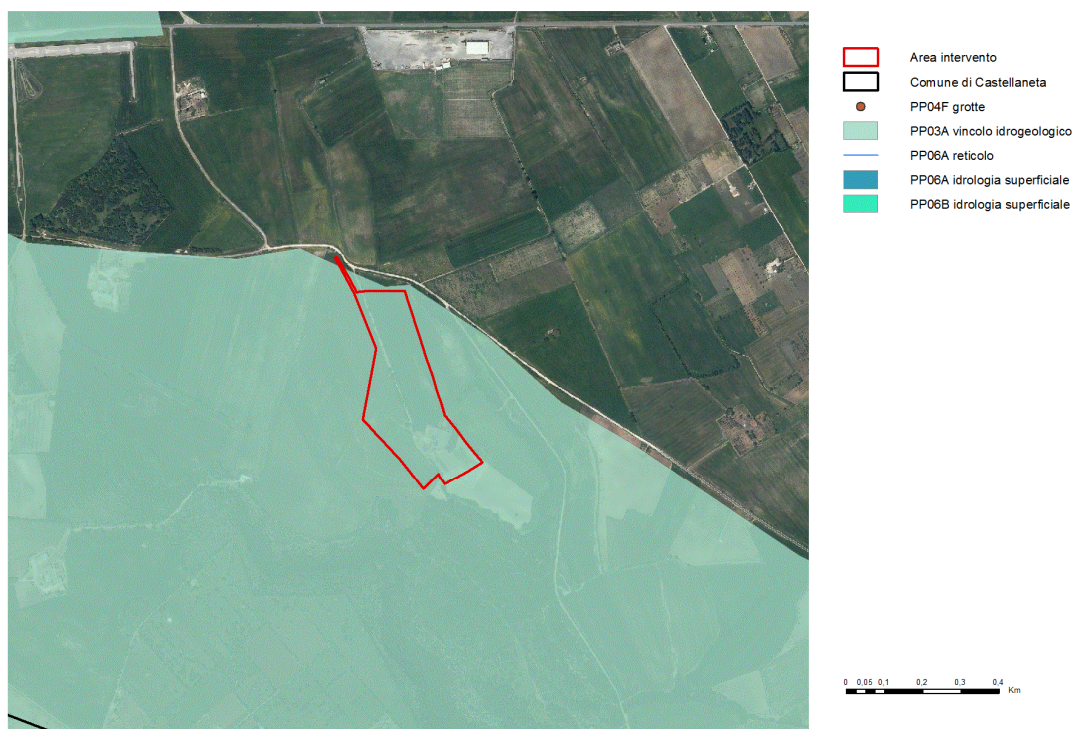


Figura 15 sistema geomorfologico PUTT/P

PUTT: SISTEMA BOTANICO VEGETAZIONALE

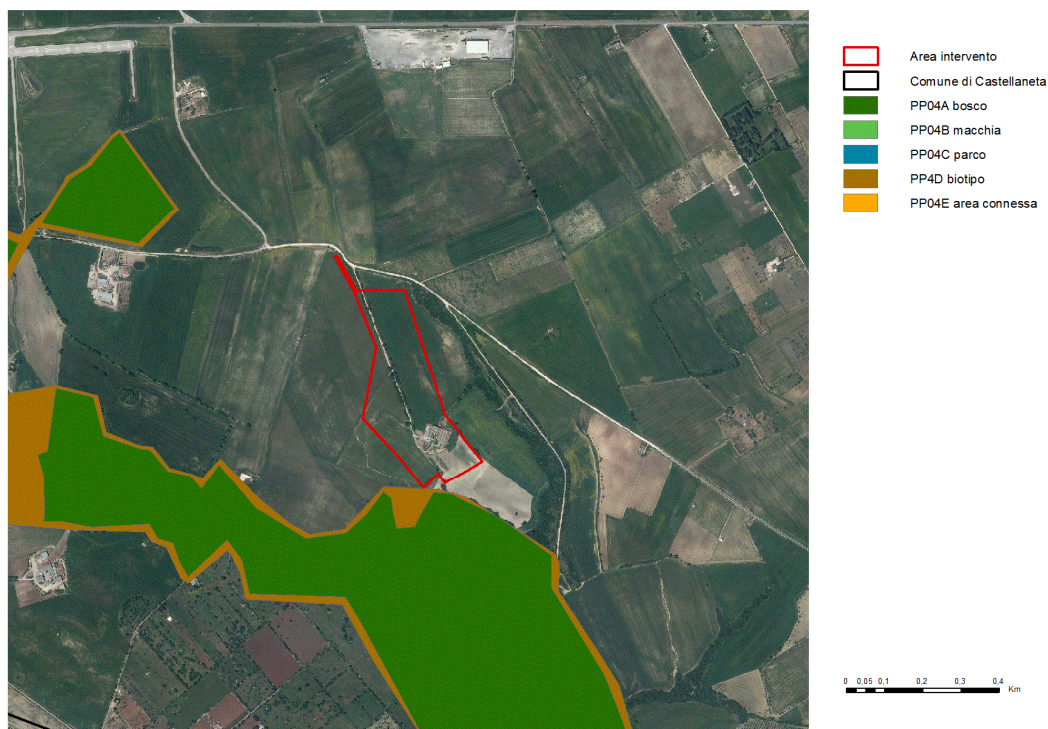


Figura 16 sistema botanico vegetazionale PUTT/P

PUTT: SISTEMA STRATIFICAZIONE STORICA

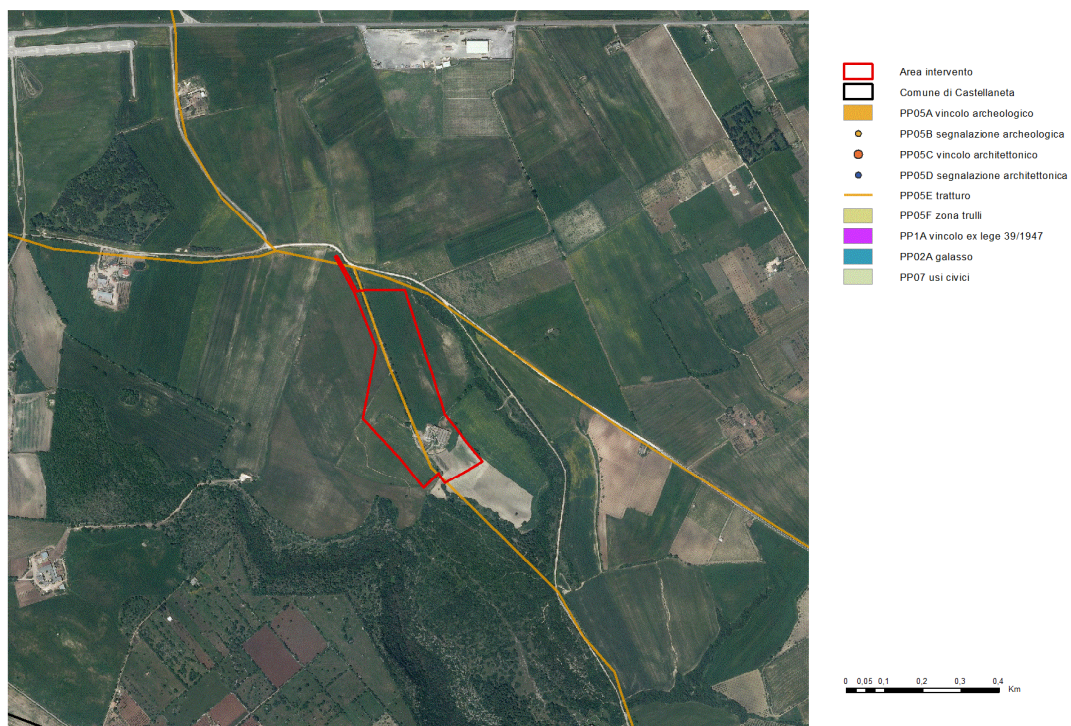


Figura 17 sistema stratificazione storica PUTT/P

PUTT: SISTEMA POTENZIALITA' FAUNISTICA

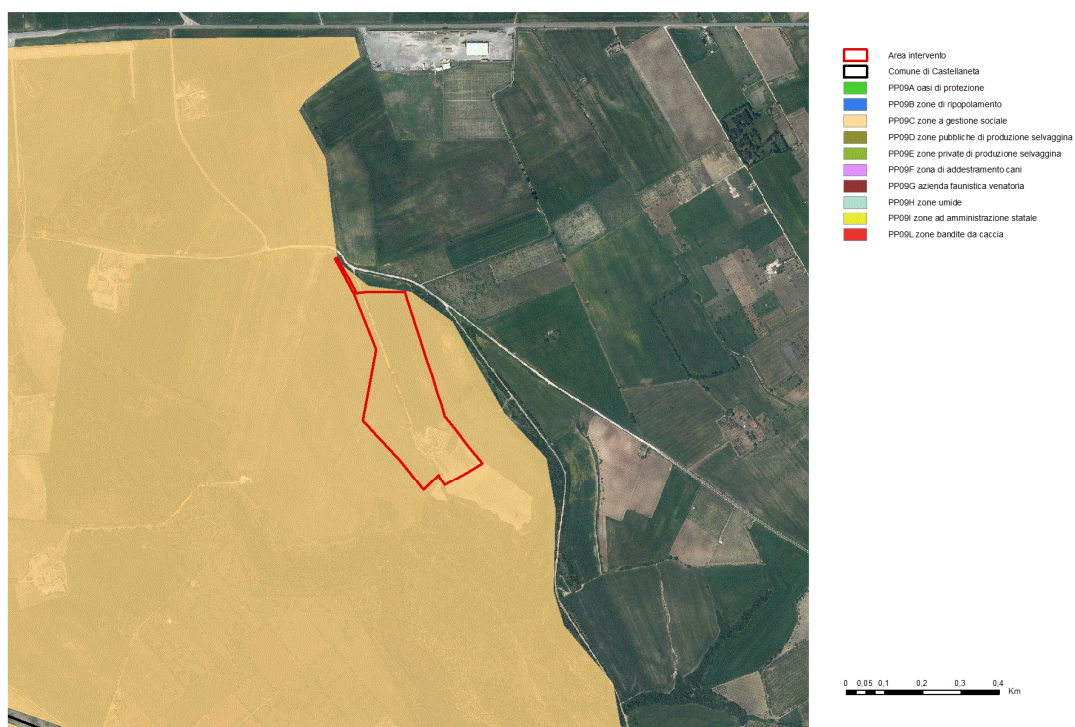


Figura 18 vincoli faunistici PUTT/P

1.9 IL PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI (P.R.T.)

Il Piano Attuativo 2009-2013 del Piano Regionale Trasporti della Regione Puglia è redatto in conformità all'art. 7 della L.R. 18/2002, come modificata dalla LR 32/2007 , e sulla base dei contenuti della L.R. 16 del 23 giugno 2008 riguardante i *"Principi, indirizzi e linee di intervento in materia di Piano Regionale dei Trasporti"*.

Il Piano Attuativo definisce gli interventi infrastrutturali per le modalità stradale, ferroviaria, marittima ed aerea e delle relative caratteristiche, interrelazioni e priorità di attuazione.

L'elaborazione del Piano Attuativo è stato caratterizzato da:

- pianificazione e programmazione particolarmente congiunta dell'Amministrazione regionale e di molti Enti Locali pugliesi,
- il principio della co-modalità, la sostenibilità delle scelte del Piano e il riconoscimento delle priorità strategiche.

E' stata effettuata una classificazione della rete di interesse regionale al fine di elevare i livelli di servizio, di sicurezza e di informazione a residenti, operatori economici e turisti che si muovono nella regione. La predetta classificazione ha considerato non solo i grandi assi di comunicazione ma anche gli indispensabili snodi per l'accesso a servizi a valenza strategica, a porti, aeroporti e interporti, nonché gli elementi di viabilità a servizio di poli produttivi e sistemi territoriali a valenza regionale strategica paesaggistico-ambientale (parchi, sistemi turistici, ecc.).

- Il Piano, relativamente al sistema ferroviario, ne riconosce il ruolo di elemento ordinatore della rete di trasporto pubblico e di grande opportunità per il trasporto delle merci in sinergia con il sistema dei porti. I potenziamenti in corso di completamento sulla linea adriatica e la previsione della nuova linea AC Bari-Napoli sono considerate dal Piano opportunità strategiche per migliorare l'integrazione della regione con il resto del paese. La interoperabilità tra le reti e la gerarchizzazione dei servizi ferroviari passeggeri consentiranno alla ferrovia di esprimere le proprie potenzialità.

- Le linee di intervento del Piano in materia di trasporto marittimo si concentrano sugli strumenti organizzativi, tecnologici, infrastrutturali che possono integrare i porti pugliesi, al fine di contribuire all'affermazione della Puglia come piattaforma logistica nel contesto internazionale, anche attraverso l'apertura di rotte di Autostrade del Mare e in un'ottica di sviluppo sul lungo periodo che sfrutta la connessione con il Corridoio VIII e il Corridoio I.

-Per quanto attiene al trasporto aereo, la funzione che il Piano si assume è quella di riconoscere quali interventi, in parte già delineati dal Masterplan del sistema aeroportuale pugliese (Aeroporti di Puglia) e in parte derivanti dai meccanismi del mercato, possono assumere una valenza strategica rispetto al sistema complessivo della mobilità pugliese e quali azioni di supporto possono massimizzare i risultati delle strategie in corso, in particolare nell'ottica della co-modalità che conforma tutto il Piano.

Il P.R.T. è articolato per bacini e per reti nelle varie modalità del trasporto e definisce in particolare:

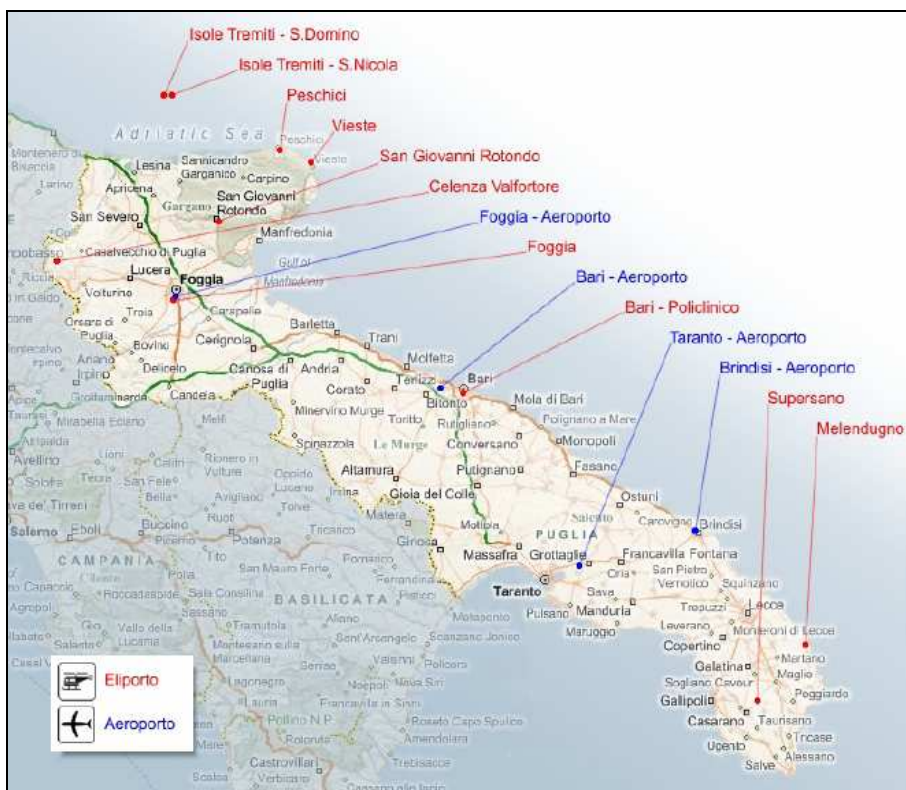
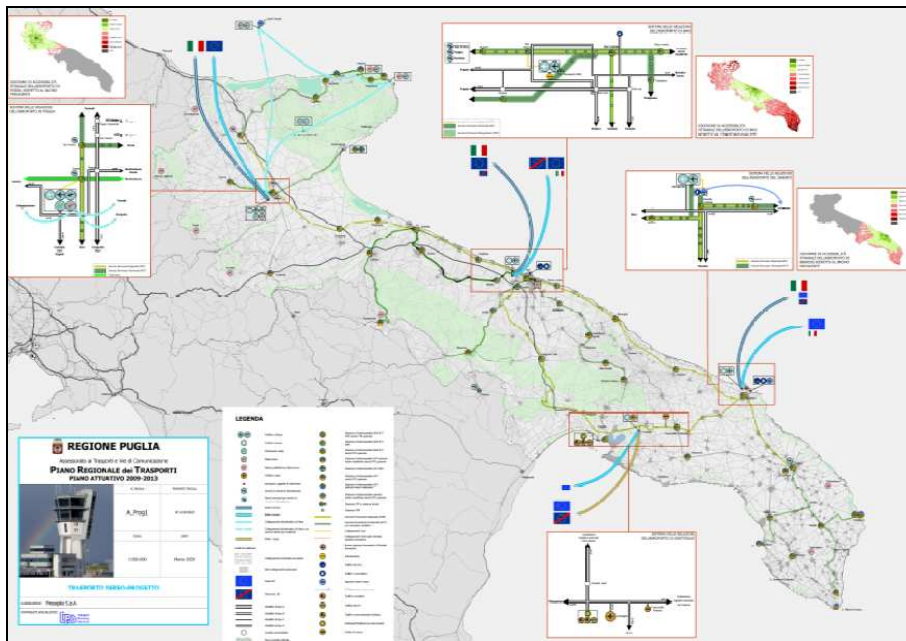
- gli interventi sulla rete ferroviaria;
- gli interventi sulla rete stradale;
- gli interventi sui porti;
- gli interventi sugli aeroporti;
- gli interventi sui centri merci.

Viene attuato per il P.R.T. un “*processo di pianificazione*” ovvero una costruzione continua nel tempo del disegno di riassetto dei sistemi di trasporto regionali attraverso azioni che tendono a superare la tradizionale separazione tra una programmazione tipicamente settoriale, quale è quella trasportistica, e le politiche territoriali.

1.9.1 L'AREA DI INTERVENTO

Con riferimento al suddetto Piano Regionale dei Trasporti (P.R.T.) l'area oggetto d'intervento, così come si evince dai principali elaborati grafici allegati, non risulta interessato direttamente da significativi interventi regionali programmati attinenti alla rete ferroviaria, alla rete stradale, ai porti, agli aeroporti, ai centri merci, alla rete autostradale ed ai centri intermodali passeggeri.

Non si rilevano pertanto contrasti e/o disarmonie tra l'area d'intervento e la pianificazione nazionale e/o regionale sovraordinata in materia di trasporti.



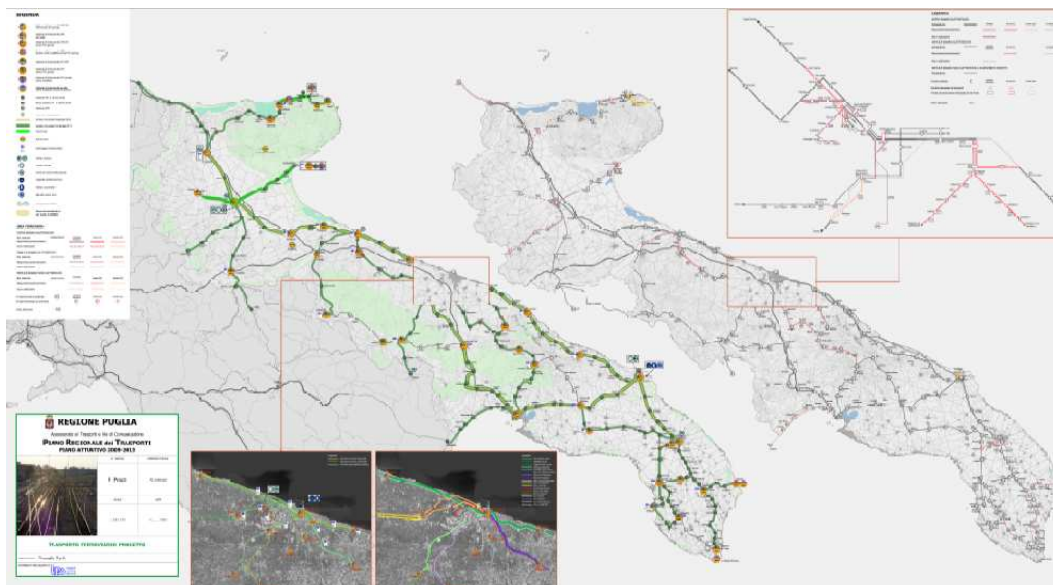


Figura 21 sistema ferroviario

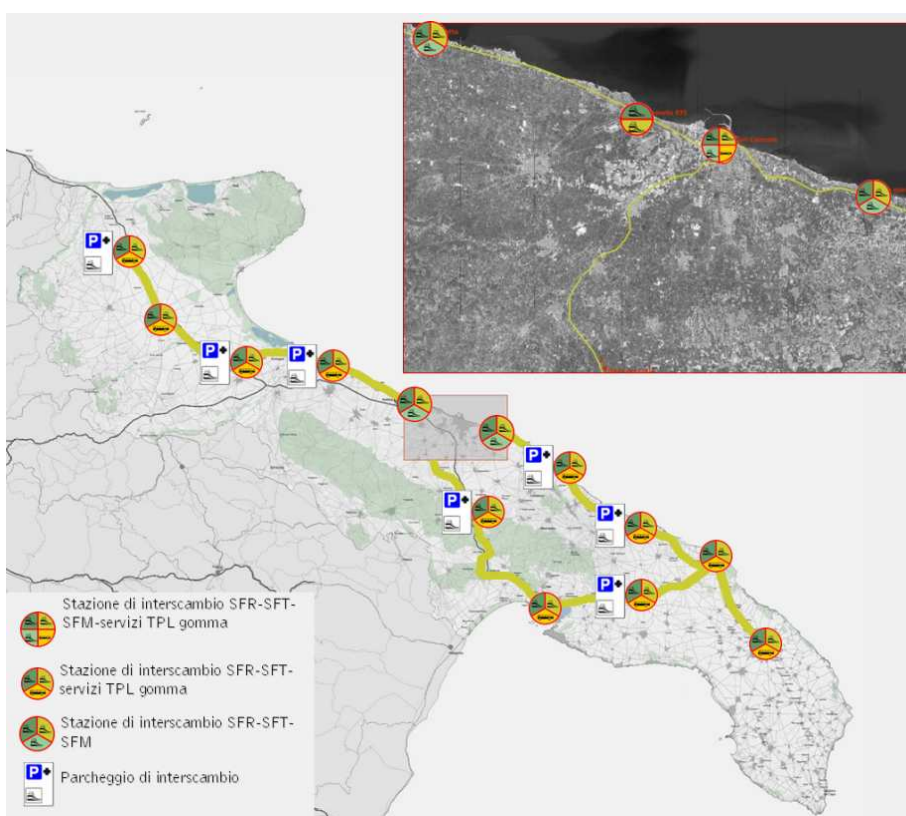


Figura 22 la rete del servizio regionale

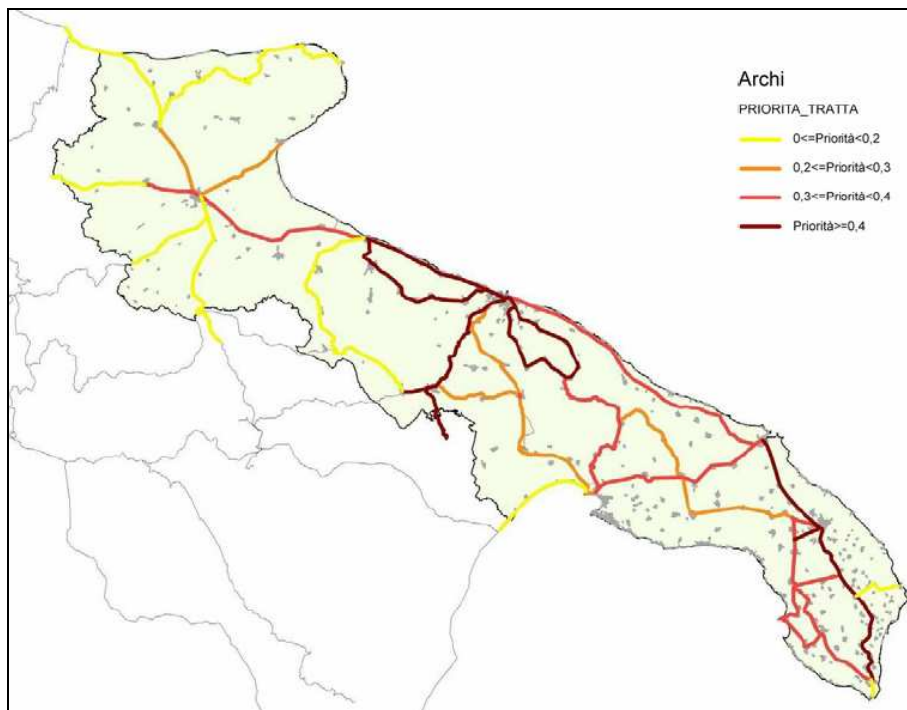


Figura 23 rete ferroviaria indicatori di priorità

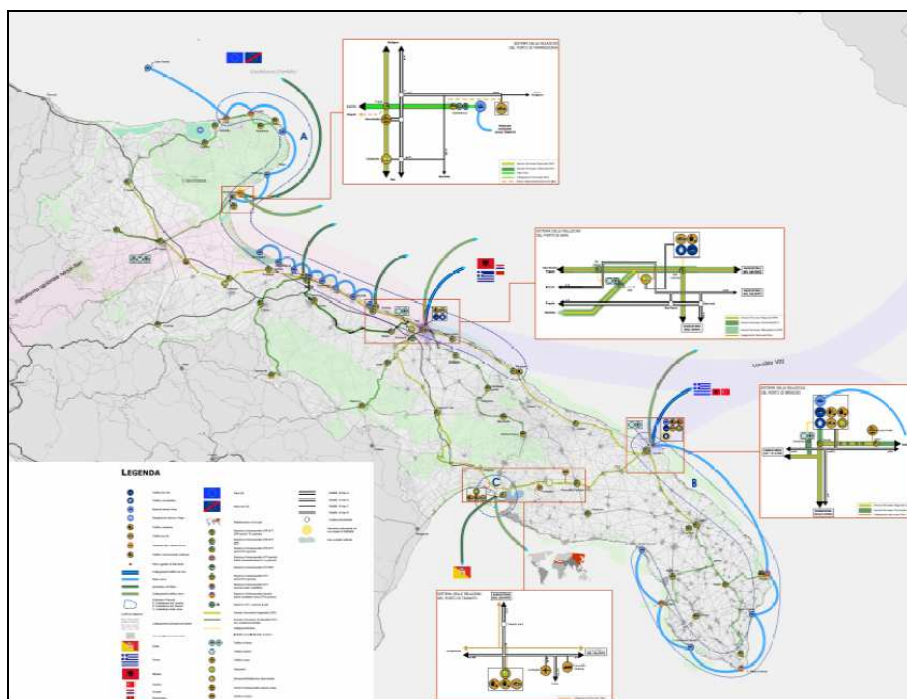


Figura 24 sistema portuale

1.10 IL PIANO REGIONALE PER LE ATTIVITA' ESTRATTIVE (P.R.A.E.)

NORMATIVA NAZIONALE PER LE ATTIVITA' ESTRATTIVE

La disciplina delle attività estrattive è regolata, a livello nazionale, dal R.D. 29 giugno 1927 n. 1443 che distingue le attività estrattive di cava da quelle di miniera in relazione alla tipologia del materiale estratto.

Sono materiali di miniera o di prima categoria quelli ritenuti di maggior rilevanza economica (metalli, combustibili, fosfati, pietre preziose, ecc.).

Sono materiali di cava o di seconda categoria quelli impiegati nell'edilizia e considerati di minor rilevanza economica (torba, materiali per costruzioni edilizie, stradali, terre coloranti, quarzo, pietre ornamentali, ecc.).

Nel settore minerario sono state emanate negli ultimi anni una serie di leggi che prevedono una reimpostazione della politica mineraria rivolta essenzialmente all'incentivazione della produzione e alla tutela dell'occupazione che si concretizza in agevolazioni per la ristrutturazione delle attività di rilevante interesse per l'economia nazionale o per la cessazione delle attività non più sufficientemente remunerative, promuovendo processi di riconversione.

Le principali leggi di riferimento sono: 6 ottobre 1982 n. 752 – Norme per l'attuazione della politica mineraria; 15 giugno 1984 n. 246 – Integrazione e modifiche al D.P.R. 9.4.1959 n. 128 di Polizia mineraria; 30 giugno 1990 n. 221 – Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria.

Soprattutto quest'ultima legge detta alcune norme di tutela ambientale. In particolare è previsto che i titolari d'autorizzazioni o concessioni minerarie debbano provvedere al riassetto ambientale delle aree interessate dall'attività estrattiva.

Per la realizzazione degli interventi di recupero sono previsti contributi finanziari dello Stato. Il D. M. del 23.12.91 fissa i criteri d'impostazione ed i requisiti a cui devono rispondere i progetti di riassetto ambientale per accedere ai finanziamenti.

La disciplina delle attività di cave e torbiere, con i D.P.R. 14 gennaio 1972 n. 2 e 24 luglio 1977 n. 616, è stata trasferita alle Regioni.

La successiva emanazione delle leggi regionali ha subordinato l'attività ad un'autorizzazione preventiva all'estrazione.

L.R. n°37/85

La legge di disciplina delle attività estrattive della Regione Puglia, n. 37/1985, presuppone iter procedurale di autorizzazione per la coltivazione di cave, nel quale il rilascio dell'autorizzazione è subordinato a determinate garanzie circa l'attuazione del recupero ambientale della cava e del riuso del sito a fine attività estrattiva.

In detta legge, inoltre, è prevista l'emanazione di un P.R.A.E. (Piano regionale attività estrattiva) attraverso cui programmare un razionale svolgimento dell'attività.

P.R.A.E.

Il P.R.A.E., è stato adottato dalla Regione Puglia con deliberazione di G.R. n° 1744 del 11/12/2000 (B.U.R. n°50 del 29/03/2001) ed è stato solo recentemente approvato definitivamente.

Il P.R.A.E. intende delineare un quadro normativo, articolato e complesso, all'interno del quale possa trovare collocazione qualsiasi attività di trasformazione del territorio finalizzata al reperimento e allo sfruttamento delle risorse minerali di seconda categoria.

In particolare il P.R.A.E. prevede le seguenti principali finalità:

- individuare, attraverso indagini giacimentologiche e tecnico – produttive, le zone più favorevoli per lo sviluppo dell'attività estrattiva in cui consentire, per il prossimo decennio, la coltivazione delle cave esistenti e l'apertura di nuove cave;
- conciliare le esigenze industriali legate all'estrazione e trasformazione dei materiali con i principi di salvaguardia dell'ambiente;
- fornire le norme e prescrizioni cui le attività esistenti e da iniziare dovranno adeguarsi;
- indicare le norme, i criteri e le modalità di attuazione per le aree maggiormente interessate e/o degradate dell'attività estrattiva;
- definire i comprensori per i quali si dovrà procedere alla redazione di piani attuativi indicando i criteri e i tempi per la loro attuazione;
- stimare i fabbisogni dei mercati nazionali ed esteri dei vari materiali, secondo ipotesi a medio e lungo periodo.

Questi obiettivi, secondo i redattori del PRAE, vogliono essere raggiunti ricercando il giusto equilibrio tra le caratteristiche dimensionali ed economiche delle attività estrattive e la salvaguardia dell'ambiente.

La proposta di pianificazione che viene indicata dal P.R.A.E. ha carattere processuale.

In particolare, le scelte del P.R.A.E., rappresentano il primo atto di questo momento processuale che può fornire all'Ente pubblico la possibilità di assumere immediatamente delle decisioni, possibilità questa, assicurata attraverso le norme di salvaguardia del piano stesso.

Nel contempo il piano fornisce la possibilità di assumere in permanenza delle decisioni che debbono essere inserite in un quadro globale di coerenza e di compatibilità.

Gli aspetti più importanti che hanno condizionato le scelte dei redattori e che si sono concretizzate nella proposta di Piano sono i seguenti:

- l'attività estrattiva attuale risulta estremamente dispersa e non segue alcuna regola di programmazione e pianificazione;
- l'attività estrattiva, per contro, è a tutti gli effetti un'attività industriale, anche perché alla stessa spesso si associano gli impianti di prima lavorazione e/o trasformazione del materiale; un'attività così dispersa comporta una carenza nel controllo e nella gestione che determina una

conciliazione non adeguata tra l'aspetto economico – produttivo da una parte e quello ambientale dall'altra e una non attenta programmazione e razionalizzazione di risorse non più rinnovabili;

Il P.R.A.E. distingue due fasi: "transitoria" ed "a regime".

A regime, l'attività estrattiva dovrà essere concentrata in poli o bacini estrattivi che sono stati individuati in tre differenti tipologie:

- B.P.P. – bacino da sottoporre a piano particolareggiato; è relativa ad aree di rilevante interesse economico oltre che ambientale e per le quali occorrono degli approfondimenti negli studi;
- B.C. – bacino di completamento con cave in attività;
- B.N. – bacino di nuova apertura senza cave in attività.

Questi ultimi due tipi di bacini possono ricadere anche in aree vincolate, nel qual caso sono denominati "B.V. – bacino in aree vincolate".

Secondo il P.R.A.E. per ciascuna differente tipologia d'area estrattiva si procederà alla coltivazione mineraria sulla scorta di un disegno unitario da definirsi con la redazione di piani attuativi che, a seconda della tipologia stessa, saranno particolareggiati, di riordino o di bacino, da redigere sulla scorta delle previsioni, indicazioni e prescrizioni del P.R.A.E.

All'interno del singolo bacino dovranno trovare localizzazione tutte le attività connesse con quella estrattiva e quindi aree industriali o artigianali attrezzate, aree per la discarica dei detriti, servizi comuni a tutte le attività, infrastrutture di servizio.

Ovviamente tale situazione di regime va raggiunta attraverso un periodo transitorio in cui sarà consentita l'attività estrattiva, per le cave già autorizzate, anche al di fuori dei poli estrattivi e per un periodo d'anni proporzionale agli investimenti effettuati e alle potenzialità dei giacimenti.

Deliberazione di G.R. 23/2/2010 n°445

Con Deliberazione di G.R. 23/2/2010, n°445 sono state apportate alcune variazioni significative alle NTA ed al Regolamento del PRAE .

Oltre alla "*carta giacimentologica*" ,estesa a tutto il territorio regionale e che individua in sintesi la "risorsa", la variante al PRAE individua specifiche aree da sottoporre a "Piani Particolareggiati" nonché aree di "possibile estrazione di pietra ornamentale". Sono individuate altresì dalla variante al PRAE le "aree di possibile intensa fratturazione"presenti nel territorio regionale.

1.10.1 L' AREA DI INTERVENTO

Con riferimento al Piano Regionale per le Attività Estrattive (P.R.A.E.), così come si evince dagli elaborati grafici allegati, l'area di intervento:

- non risulta interessata da Bacini di tipologia B.P.P - B.C. - B.N.

Con riferimento alla Variante al Piano Regionale per le Attività Estrattive (D.G.R. n°445 del 23/2/2010), così come si evince dagli elaborati grafici allegati, l'area oggetto d'intervento:

- Presenta dal punto di vista geolitologico in prevalenza "depositi sabbiosi e conglomerati ariamente cementati" e in parte presenta "depositi argillosi ed argillo-marnosi";
- non rientra in aree da sottoporre a "Piani Particolareggiati";
- non rientra in aree di "possibile estrazione di pietra ornamentale";
- non rientra in "aree di possibile intensa fratturazione".

Pertanto non si rilevano disarmonie tra le opere in progetto e la pianificazione Regionale in materia di attività estrattive.

PRAE: CARTA GIACIMENTOLOGICA

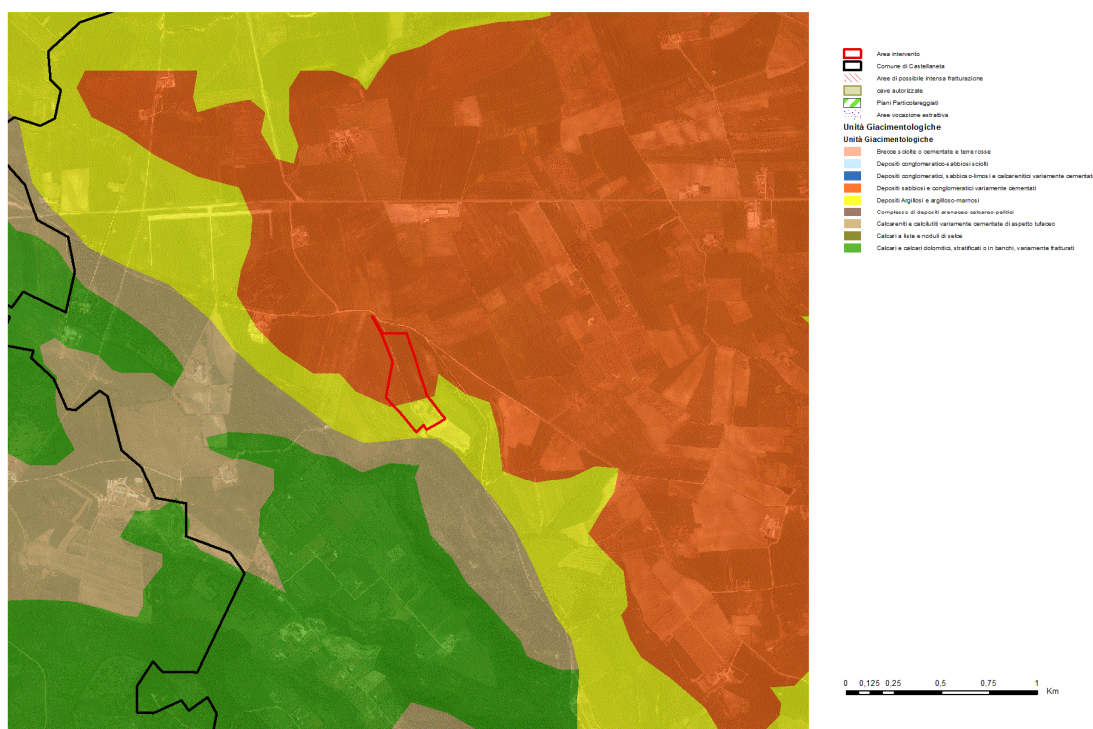


Figura 25 PRAE

1.11 IL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.)

Il Piano di Bacino, di cui alla L. 183/89, si configura quale documento di carattere conoscitivo, normativo e tecnico operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, difesa e valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.

Stante le difficoltà da parte delle Autorità di Bacino e delle Regioni di elaborare un Piano di Bacino con la varietà e complessità dei contenuti ivi previsti, la normativa nazionale (L. 493/93 – 180/98 – 267/98 – 279/2000 – 365/2000) ha dato impulso alla pianificazione stralcio ovvero ai cosiddetti Piani Straordinari finalizzati all'individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico "molto elevato" (R 4) per l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale.

Con deliberazione n° 25 del 15/12/2004 il Comitato Istituzionale per l'Autorità di Bacino della Puglia ha adottato il Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.) ai sensi di quanto disposto dall'art. 19 della L n° 183/89 dell'art. 1 del d.l. n° 180/98, convertito con modificazioni nella L. 267/98; dell'art. 1 bis del d.l. n° 279/2000, convertito con modificazioni nella L. n° 365/2000; nonché dell'art. 9 della L.R. n° 19/2002.

Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) della Regione Puglia ha le seguenti finalità:

- la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico agrari compatibili con i criteri di recupero naturalistico;
- la difesa ed il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitanti e delle infrastrutture contro i movimenti franosi e gli altri fenomeni di dissesto;
- il riordino del vincolo idrogeologico;
- la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua;
- lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico, nonché della gestione degli impianti.

Le finalità richiamate sono perseguite mediante:

- la definizione del quadro del rischio idraulico ed idrogeologico in relazione ai fenomeni di dissesto evidenziati;
- l'adeguamento degli strumenti urbanistico-territoriali;
- l'apposizione di vincoli, l'indicazione di prescrizioni, l'erogazione di incentivi e l'individuazione delle destinazioni d'uso del suolo più idonee in relazione al diverso grado di rischio;
- l'individuazione di interventi finalizzati al recupero naturalistico ed ambientale, nonché alla tutela ed al recupero dei valori monumentali ed ambientali presenti;

- l'individuazione di interventi su infrastrutture e manufatti di ogni tipo, anche edilizi, che determinino rischi idrogeologici, anche con finalità di rilocalizzazione;
- la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitanti e delle infrastrutture con modalità d'intervento che privilegiano la conservazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del terreno;
- la difesa e al regolazione dei corsi d'acqua, con specifica attenzione alla valorizzazione della naturalità dei bacini idrografici;
- il monitoraggio dello stato dei dissesti.

Si specifica altresì che ai sensi dell'art. 17 comma 4 della L. 183/89 i Piani Stralci di Bacino sono coordinati con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo. Di conseguenza, le autorità competenti, in particolare, provvedono, entro dodici mesi dall'approvazione del Piano di Bacino, ad adeguare i piani territoriali e i programmi regionali previsti dalla L. 27 dicembre 1977, n° 984; i piani di risanamento delle acque previsti dalla L. 10 maggio 1976, n° 319; i piani di smaltimento di rifiuti di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n° 915; i piani di cui all'articolo 5, L. 29 giugno 1939, n° 1497, e all'articolo 1-bis, D.L. 27 giugno 1985, n° 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n° 431; i piani di disinquinamento di cui all'articolo 7, L. 8 luglio 1986, n° 349; i piani generali di bonifica. Di conseguenza, le Autorità competenti, con apposita Conferenza Programmatica, da indire ai sensi del comma 3 art. 1-bis della Legge 365/2000, dovranno provvedere ad adeguare gli atti di pianificazione e di programmazione territoriale alle prescrizioni contenute nel Piano che, dal momento dell'adozione dello stesso, diventano immediatamente vigenti in variante agli strumenti di pianificazione territoriale vigenti.

Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni più restrittive di quelle previste nelle Norme del Piano, contenute nella legislazione statale in materia di beni culturali e ambientali e di aree naturali protette, negli strumenti di pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale ovvero in altri piani di tutela del territorio ivi compresi i Piani Paesistici.

Si specifica altresì che le previsioni e le prescrizioni del Piano hanno valore a tempo indeterminato. Esse sono verificate in relazione allo stato di realizzazione delle opere programmate ed al variare della situazione morfologica, ecologica e territoriale dei luoghi ed all'approfondimento degli studi conoscitivi. L'aggiornamento degli elaborati del Piano è operato con deliberazione del Comitato Istituzionale, sentiti i soggetti interessati.

Il P.A.I della Regione Puglia, che risulta approvato definitivamente con Deliberazione del Comitato Istituzionale n.39 del 30/11/2005, si compone della Relazione Generale, della Relazione illustrativa, delle norme d'attuazione nonché della Carte delle aree soggette a rischio idrogeologico. In particolare sono state individuate e perimetrate sulla relativa cartografia le seguenti tipologie d'aree a cui corrisponde una specifica classificazione della pericolosità da frana,

della pericolosità idraulica nonché della derivata classificazione del rischio. Alla predetta classificazione è associata la relativa normativa di riferimento.

AREE A PERICOLOSITA' DA FRANA

- PG3: aree a pericolosità da frana molto elevata
- PG2: aree a pericolosità da frana elevata
- PG1: aree a pericolosità da frana medie e moderata

AREE A PERICOLOSITA' IDRAULICA

- A.P.: aree ad elevata probabilità di inondazione
- M.P.: aree a moderata probabilità di inondazione
- B.P.: aree a bassa probabilità di inondazione

AREE A RISCHIO

- R4: aree a rischio molto elevato
- R3: aree a rischio elevato
- R2: aree a rischio medio
- R1: aree a rischio moderato

1.11.1 L' AREA DI INTERVENTO

- L'area che sarà interessata dal presente progetto di ristrutturazione, ampliamento e cambio d'uso della Masseria Maldarizzi non presenta alcuna criticità idro-geomorfologica e pertanto non si rilevano disarmonie con il Piano di Assetto Idrogeologico attualmente vigente né si rilevano motivi ostativi alla realizzazione del Piano.

PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO

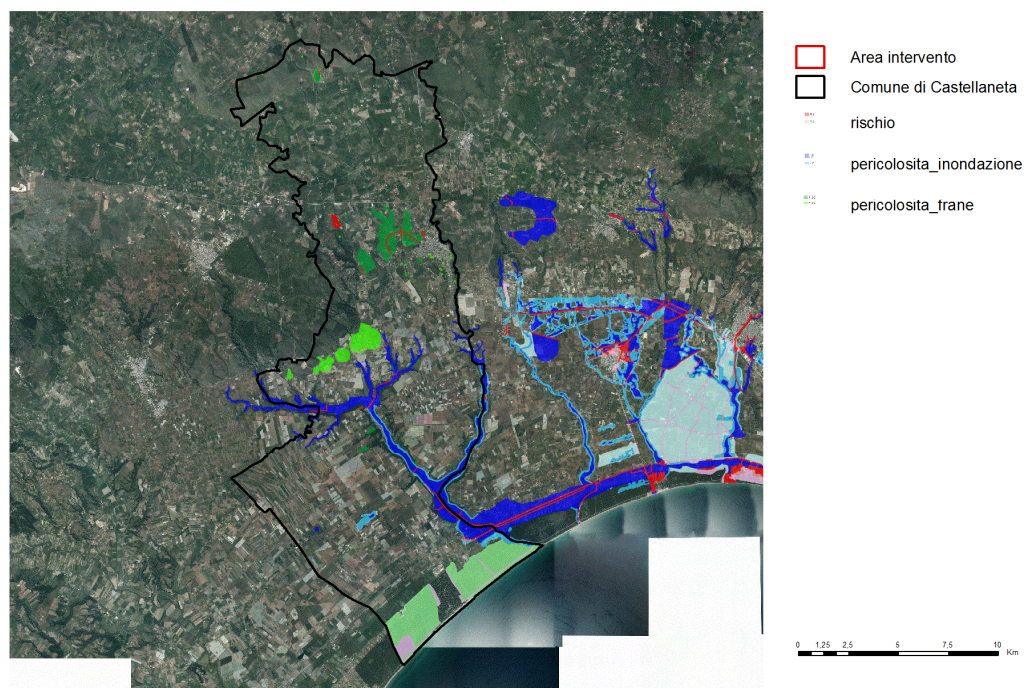


Figura 26 PAI su ortofoto

PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO

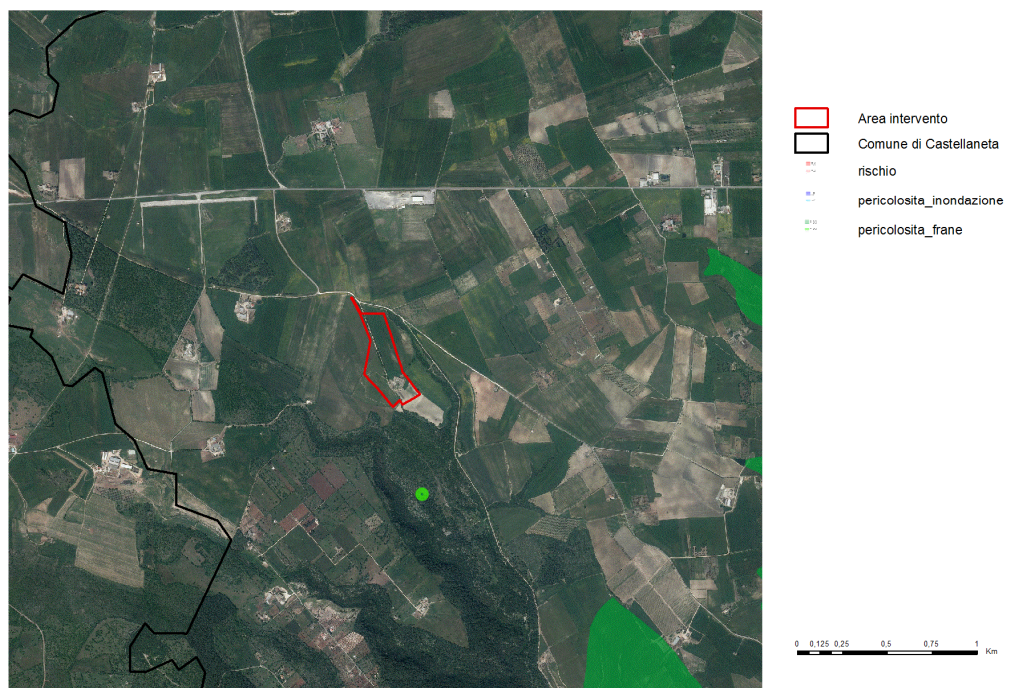


Figura 27 PAI su IGM

1.12 IL PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE

Il Piano di tutela delle acque, individuato dal D.Lgs.152/99 *"Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"*, rappresenta lo strumento prioritario per il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione , nonché della tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.

Il Piano di Tutela delle acque si configura come strumento di pianificazione regionale, elaborato e adottato dalle Regioni, e sottoposto al parere vincolante delle Autorità di Bacino.

Nella gerarchia della pianificazione regionale il Piano di Tutela delle acque si colloca come strumento sovraordinato di carattere regionale le cui disposizioni hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni e gli Enti pubblici nonché per i soggetti privati. Gli obiettivi, i contenuti e gli strumenti previsti per il Piano di Tutela vengono specificati all'interno dello stesso D.Lgs.152/99, che introduce profonde innovazioni nel panorama normativo italiano in relazione alla tutela delle risorse idriche.

Partendo dalla descrizione delle caratteristiche dei bacini idrografici e dei corpi idrici, il Piano di tutela delle acque:

- identifica le pressioni e gli impatti esercitati dall'attività antropica sullo stato delle acque superficiali e sotterranee ; individua i pozzi di approvvigionamento potabile;
- individua il contenuto salino delle acque circolanti negli acquiferi carsici della Murgia e del Salento .
- individua specifici programmi e misure di miglioramento ai fini del raggiungimento dei singoli obiettivi di qualità per le acque;
- individua e classifica (tipo a – b - c - d) le zone di protezione speciale idrogeologica;
- individua le aree vulnerabili da contaminazione salina ;
- individua le aree di tutela quali-quantitativa .

Il Piano è inteso non come semplice strumento vincolistico, ma come strumento a sostegno di processi di trasformazione e valorizzazione del territorio che sappiano coniugare esigenze di sviluppo con esigenze di tutela delle risorse idriche.

1.12.1 L'AREA DI INTERVENTO

L'area oggetto d'intervento non risulta interessata da "zone di protezione speciale idrogeologica". L'area oggetto d'intervento risulta interessata dal "vincolo d'uso degli acquiferi" ed in particolare ricade parzialmente in area di tutela "quali-quantitativa".

Poiché le opere in progetto non prevedono il prelievo di acque dolci di falda da utilizzare a fini irrigui e/o industriali non si rilevano disarmonie tra le opere in progetto ed il PTA.

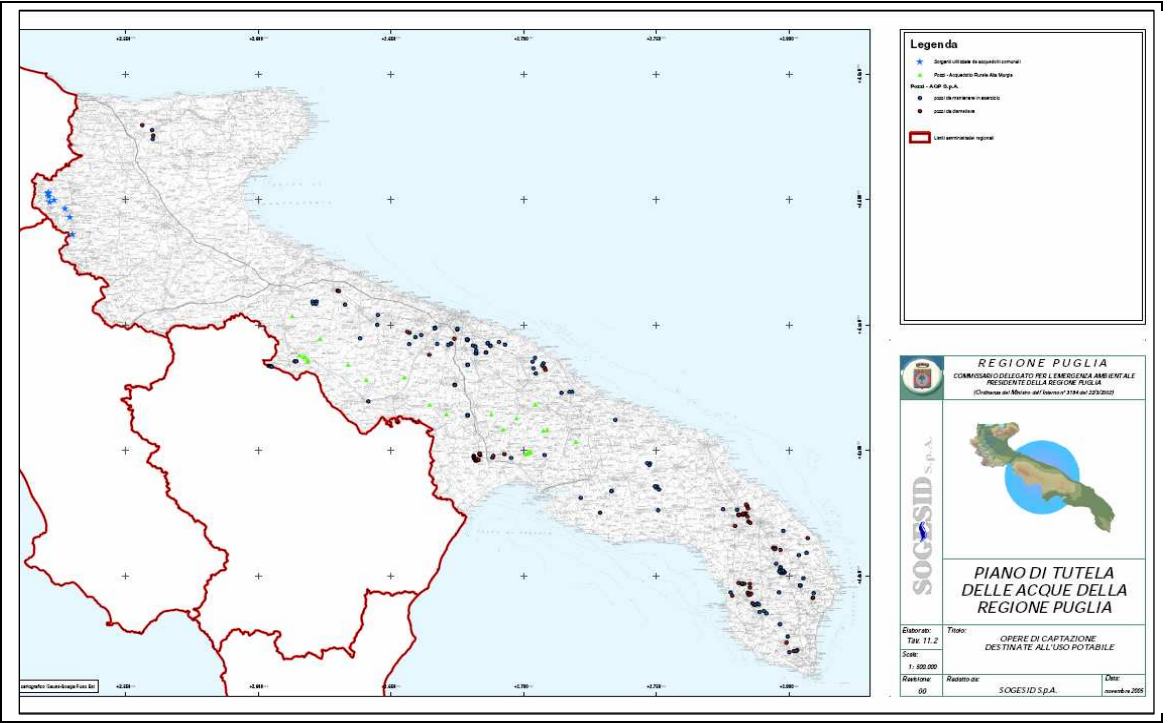


Figura 28 PTA opere di captazione ad uso potabile

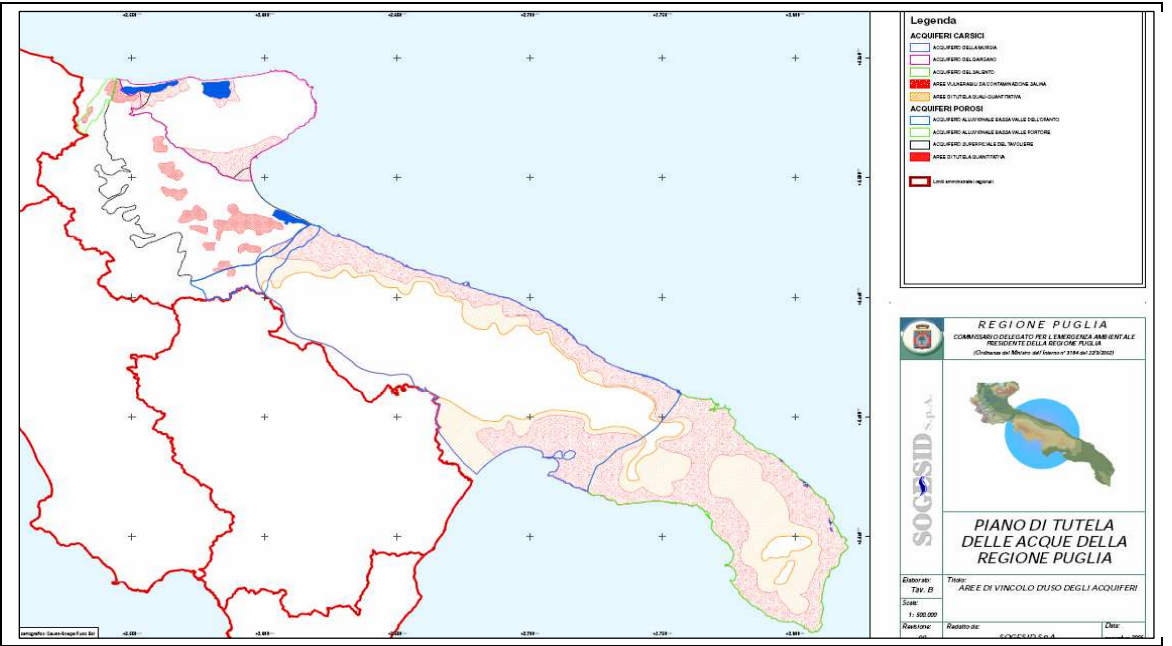


Figura 29 PTA aree di vincolo d'uso degli acquiferi

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

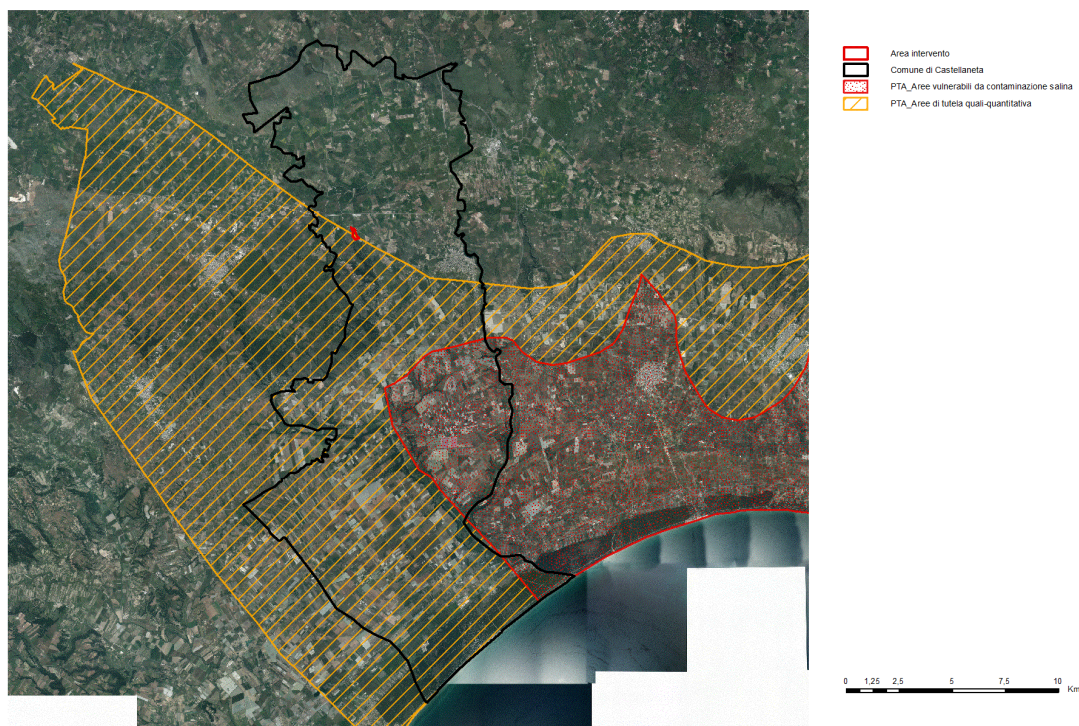


Figura 30 PTA vincolo uso acquiferi

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

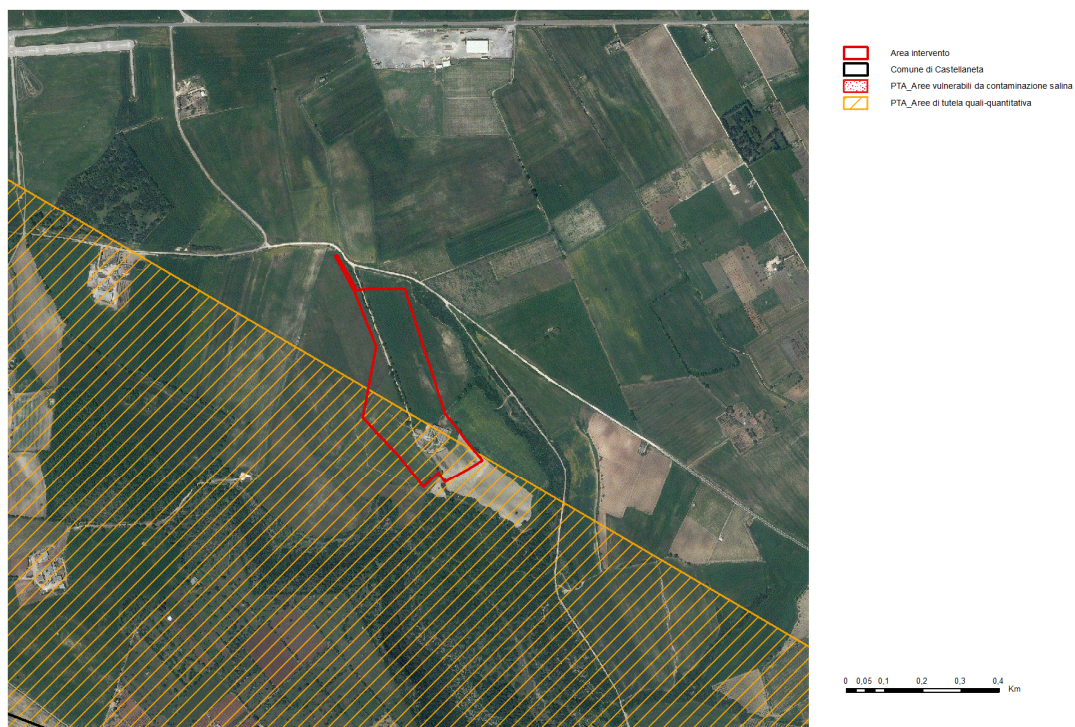


Figura 31 PTA vincolo uso acquiferi

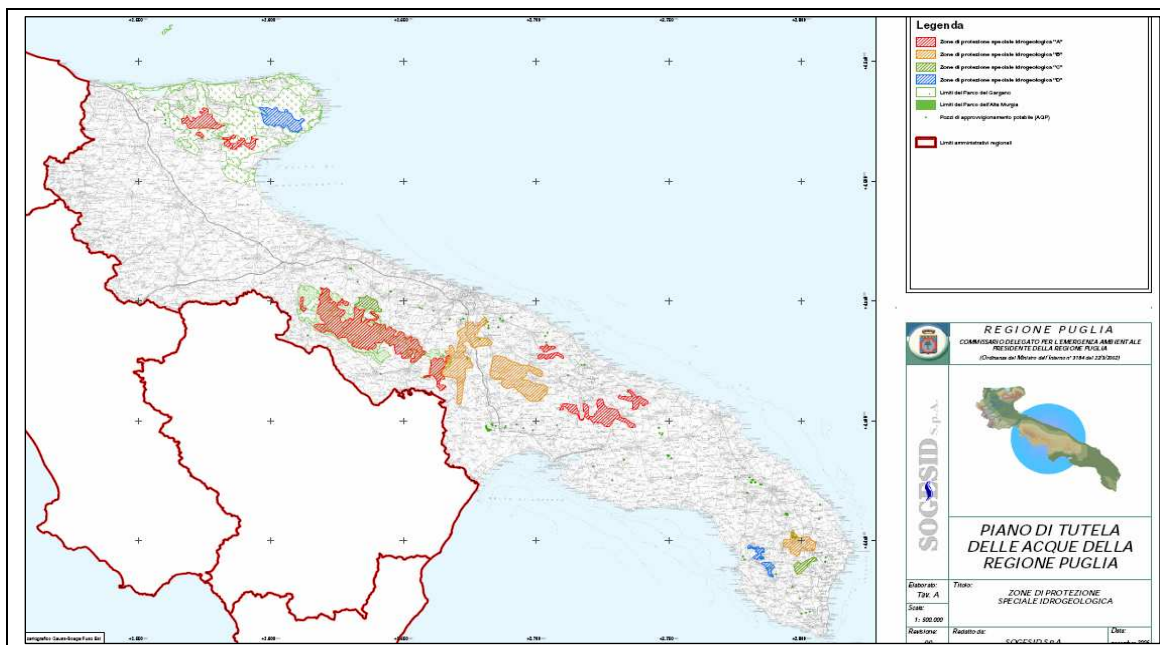


Figura 32 zone di protezione speciale idrogeologica

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

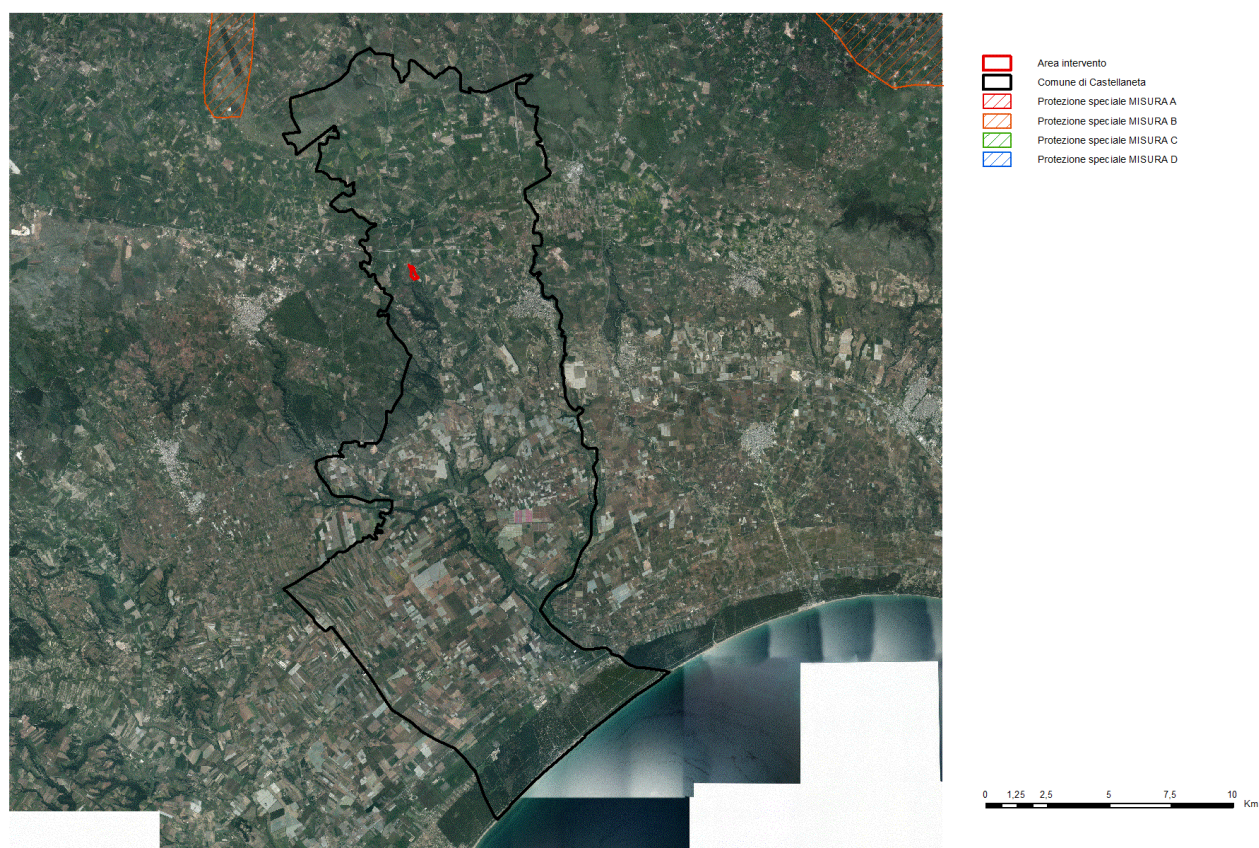


Figura 33 PTA aree di protezione speciale idrogeologica

1.13 IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)

Per quanto attiene ai riferimenti normativi si evidenzia che la provincia in cui ricade l'intervento in progetto di cui trattasi non è dotata di PTCP.

1.14 IL REGIME VINCOLISTICO DELL'AREA DI INTERVENTO

Con riferimento alla presenza/assenza di tipologie di vincolo, si evidenzia che l'area di intervento:

- Risulta soggetto a vincolo sismico (L. 02/02/1974 n° 64);
- risulta soggetta a vincolo idrogeologico (R.D.L. 30/12/23 n° 3267 e R.D. 16/05/1926 n° 1126);
- Non risulta soggetta a vincolo paesaggistico (L.s. 29/06/1939 n° 1497 oggi Dlgs 22/1/2004 n°42);
- Non risulta soggetta a vincolo paesaggistico (D.M. 1/8/85 Galassini oggi Dlgs 22/1/2004 n°42);
- risulta soggetta a vincolo paesaggistico secondo il P.U.T.T./P.(approvato con delibera di G.R. n°1748 del 15/12/2000) classificazione ATE di tipo "B" e "C".
- non presenta al suo interno manufatti soggetti a vincolo monumentale (L.s. 01/06/1939 n° 1089 oggi D.Lgs 42/2004);
- non presenta al suo interno manufatti di interesse architettonico individuati dal PUTT/P;
- non presenta al suo interno aree e/o manufatti soggetti a vincolo archeologico (L.s. 01/06/1939 n° 1089 oggi D.Lgs 42/2004);
- non presenta al suo interno aree e/o manufatti manufatti di interesse archeologico individuati dal PUTT/P;
- non risulta soggetta a vincolo di uso civico (L. 16/6/1927 n°1766 -R.D. 26/2/1928 n° 332);
- Per quanto attiene al vincolo faunistico (L. 11/02/1992 n° 157) secondo la classificazione operata dal PUTT/P con riferimento alla L.R.10/84, l'area di intervento:
 - Non è classificata oasi di protezione ;
 - Non è classificata zona di ripopolamento e cattura;
 - Ricade in area classificata zona a gestione sociale "Castellaneta";
 - Non è classificata centro pubblico di produzione selvaggina;
 - Non è classificata centro privato di produzione selvaggina;
 - Non è classificata zona di addestramento cani;
 - Non è classificata azienda faunistico venatoria;
 - Non è classificata zona umida;
 - Non è classificata zona d'Amministrazione Statale;
 - Non è classificata zona di bandite di caccia.

1.15 LE TUTELE DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

Con riferimento alla presenza di tutele e/o criticità rivenienti dalla pianificazione sovraordinata, si evidenzia che l'area di intervento:

- non risulta inclusa nei S.I.C (ai sensi della Direttiva 92/43/CEE);
- non rientra in un Zona umida di importanza internazionale (convenzione di Ramsar di cui al D.P.R. n448 del 13/3/76);
- non rientra in un Zona Speciale di Conservazione (Z.S.C.);
- rientra in una Zona di Protezione Speciale (Z.P.S. ai sensi della Direttiva 79/409/CEE);
- non rientra in un Parco Nazionale;
- non rientra in una Riserva naturale statale;
- non rientra in un Parco naturale interregionale;
- rientra, in minima parte, in un Parco naturale regionale;
- non rientra in riserva naturale regionale e/o biotopo e/o monumento naturale;
- risulta interessata parzialmente da aree a vincolo d'uso degli acquiferi (PTA) ovvero è classificata area "a tutela quali quantitativa";
- non risulta interessata da aree a pericolosità da frana, inondazione, a rischio (PAI);
- non risulta interessato da elementi geomorfologici di pregio (AdB);
- non risulta interessata da aree destinate ad attività estrattiva(PRAE);

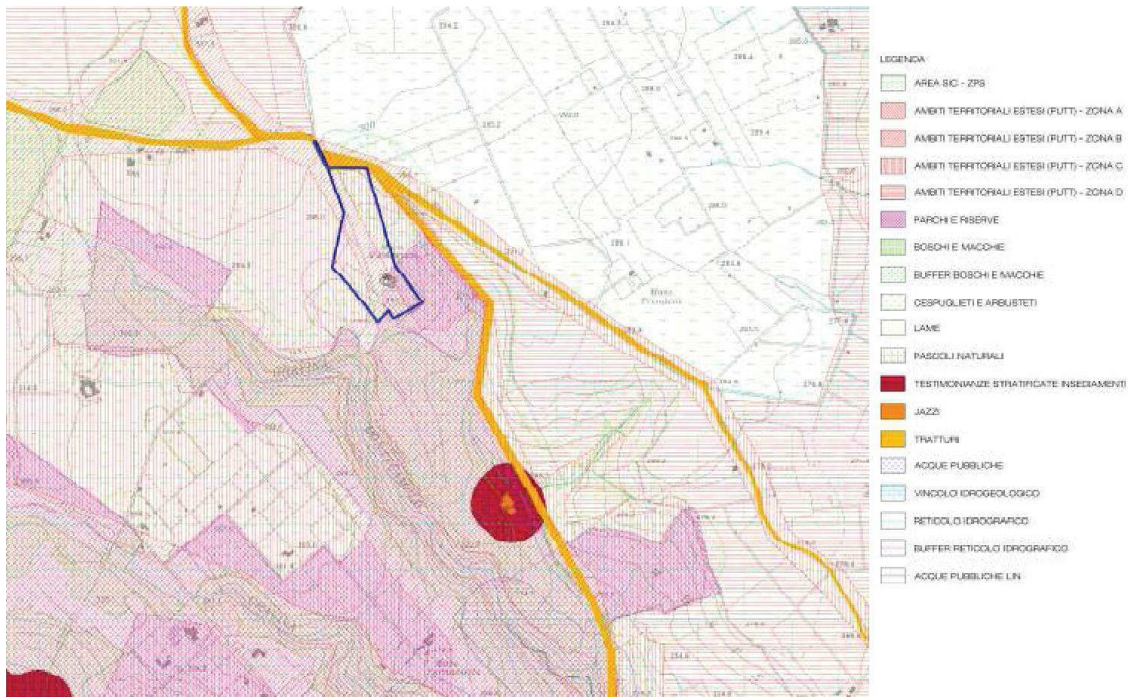


Figura 34 Vincoli territoriali

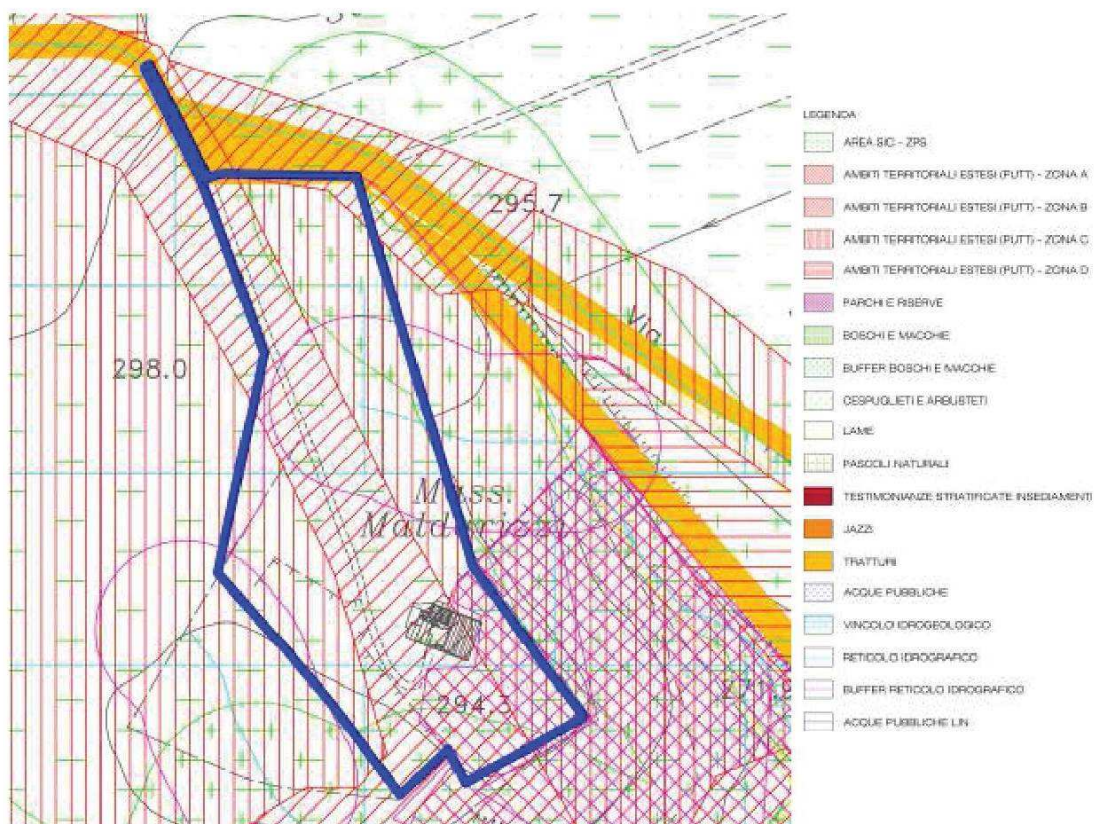


Figura 35 Vincoli territoriali

1.16 LO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE VIGENTE (PdF)

Le opere in progetto ricadono in zona Tipizzata "E, Zone produttive per le attività primarie" dal PdF vigente del comune di Castellaneta, approvato con voto regionale del 22.06.1973.

Le prescrizioni indicate dalle NTA per le "Zone per le attività primarie di tipo A" sono:

- Lotto minimo: 10.000,00 mq;
- Indice di fabbricabilità fondiaria: 0,05 mc/mq, di cui al massimo 0,03 destinati alla residenza ; Rapporto massimo di copertura: 10% della Superficie del lotto;
- Altezza massima: ml 8,00 salvo costruzioni speciali;
- Distanza dai confini: H con un minimo di ml.5,00;
- Distanza tra fabbricati : somma delle altezze dei fabbricati prospicienti con un minimo di ml.10;
- Distanza dal ciglio stradale: quelle indicate nel Decreto ministeriale 1 aprile 1968 relativo alla Legge Urbanistica e comunque minimo 20 ml;
- Area per l'istruzione: mq 4,00/100 mc;
- Aree per attrezzature di interesse comune: mq 2,00/100 mc.

Le opere in progetto, per quanto attiene alla zonizzazione ed ai parametri urbanistico – edilizi utilizzati, non sono conformi alle prescrizioni delle NTA del PdF vigente.

Per le considerazioni in precedenza riportate, riscontrandosi delle disarmonie, si rende necessaria per l'intervento in progetto la definizione di una variante urbanistica puntuale secondo le procedure delineate dal DPR n°160/2010.